

## TRADEMARK ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1  
Stylesheet Version v1.2

ETAS ID: TM385247

<b>SUBMISSION TYPE:</b>	NEW ASSIGNMENT		
<b>NATURE OF CONVEYANCE:</b>	SECURITY INTEREST		
<b>CONVEYING PARTY DATA</b>			
<b>Name</b>	<b>Formerly</b>	<b>Execution Date</b>	<b>Entity Type</b>
Buccellati Holding Italia S.p.A.		04/21/2016	Corporation: ITALY
<b>RECEIVING PARTY DATA</b>			
<b>Name:</b>	UniCredit S.p.A., as Agent Bank, Lending Bank and Guaranteed Creditor		
<b>Street Address:</b>	Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A		
<b>City:</b>	Milano		
<b>State/Country:</b>	ITALY		
<b>Postal Code:</b>	20154		
<b>Entity Type:</b>	Joint Stock Company: ITALY		
<b>Name:</b>	Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l., as Lending Bank and Guaranteed Creditor		
<b>Street Address:</b>	Piazza F. Meda No. 4		
<b>City:</b>	Milano		
<b>State/Country:</b>	ITALY		
<b>Postal Code:</b>	20121		
<b>Entity Type:</b>	cooperative company with limited liability: ITALY		
<b>PROPERTY NUMBERS Total: 4</b>			
<b>Property Type</b>	<b>Number</b>	<b>Word Mark</b>	
<b>Serial Number:</b>	77281335	BUCCELLATI	
<b>Registration Number:</b>	0841635	BUCCELLATI	
<b>Registration Number:</b>	0865932	BUCCELLATI	
<b>Registration Number:</b>	2156171	BUCCELLATI	
<b>CORRESPONDENCE DATA</b>			
<b>Fax Number:</b>	6098961469		
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>			
<b>Phone:</b>	2128781424		
<b>Email:</b>	IPDocket@foxrothschild.com		
<b>Correspondent Name:</b>	Perla M. Kuhn c/o Fox Rothschild LLP		
<b>Address Line 1:</b>	Princeton Pike Corporate Center		
<b>Address Line 2:</b>	997 Lenox Drive, Building 3		

OP \$115.00 77281335

**Address Line 4:** Lawrenceville, NEW JERSEY 08648-2311

**DOMESTIC REPRESENTATIVE**

**Name:** Perla M. Kuhn c/o Fox Rothschild LLP  
**Address Line 1:** Princeton Pike Corporate Center  
**Address Line 2:** 997 Lenox Drive, Building 3  
**Address Line 4:** Lawrenceville, NEW JERSEY 08648-2311

**DOMESTIC REPRESENTATIVE**

**Name:** Perla M. Kuhn c/o Fox Rothschild LLP  
**Address Line 1:** Princeton Pike Corporate Center  
**Address Line 2:** 997 Lenox Drive, Building 3  
**Address Line 4:** Lawrenceville, NEW JERSEY 08648-2311

**NAME OF SUBMITTER:** Perla M. Kuhn

**SIGNATURE:** /Perla M. Kuhn/

**DATE SIGNED:** 05/23/2016

**Total Attachments: 86**

source=atto+traduzione Buccelletti's security agreement with dual banks#page1.tif  
source=atto+traduzione Buccelletti's security agreement with dual banks#page2.tif  
source=atto+traduzione Buccelletti's security agreement with dual banks#page3.tif  
source=atto+traduzione Buccelletti's security agreement with dual banks#page4.tif  
source=atto+traduzione Buccelletti's security agreement with dual banks#page5.tif  
source=atto+traduzione Buccelletti's security agreement with dual banks#page6.tif  
source=atto+traduzione Buccelletti's security agreement with dual banks#page7.tif  
source=atto+traduzione Buccelletti's security agreement with dual banks#page8.tif  
source=atto+traduzione Buccelletti's security agreement with dual banks#page9.tif  
source=atto+traduzione Buccelletti's security agreement with dual banks#page10.tif  
source=atto+traduzione Buccelletti's security agreement with dual banks#page11.tif  
source=atto+traduzione Buccelletti's security agreement with dual banks#page12.tif  
source=atto+traduzione Buccelletti's security agreement with dual banks#page13.tif  
source=atto+traduzione Buccelletti's security agreement with dual banks#page14.tif  
source=atto+traduzione Buccelletti's security agreement with dual banks#page15.tif  
source=atto+traduzione Buccelletti's security agreement with dual banks#page16.tif  
source=atto+traduzione Buccelletti's security agreement with dual banks#page17.tif  
source=atto+traduzione Buccelletti's security agreement with dual banks#page18.tif  
source=atto+traduzione Buccelletti's security agreement with dual banks#page19.tif  
source=atto+traduzione Buccelletti's security agreement with dual banks#page20.tif  
source=atto+traduzione Buccelletti's security agreement with dual banks#page21.tif  
source=atto+traduzione Buccelletti's security agreement with dual banks#page22.tif  
source=atto+traduzione Buccelletti's security agreement with dual banks#page23.tif  
source=atto+traduzione Buccelletti's security agreement with dual banks#page24.tif  
source=atto+traduzione Buccelletti's security agreement with dual banks#page25.tif  
source=atto+traduzione Buccelletti's security agreement with dual banks#page26.tif  
source=atto+traduzione Buccelletti's security agreement with dual banks#page27.tif  
source=atto+traduzione Buccelletti's security agreement with dual banks#page28.tif  
source=atto+traduzione Buccelletti's security agreement with dual banks#page29.tif




source=atto+traduzione Buccelletti's security agreement with dual banks#page78.tif  
source=atto+traduzione Buccelletti's security agreement with dual banks#page79.tif  
source=atto+traduzione Buccelletti's security agreement with dual banks#page80.tif  
source=atto+traduzione Buccelletti's security agreement with dual banks#page81.tif  
source=atto+traduzione Buccelletti's security agreement with dual banks#page82.tif  
source=atto+traduzione Buccelletti's security agreement with dual banks#page83.tif  
source=atto+traduzione Buccelletti's security agreement with dual banks#page84.tif  
source=atto+traduzione Buccelletti's security agreement with dual banks#page85.tif  
source=atto+traduzione Buccelletti's security agreement with dual banks#page86.tif

I, Anna Parazzini, of 10 Via Borgonuovo, MILAN, Italy, do solemnly and sincerely declare:

1. That I am well acquainted with the Italian and English languages;

That this translation is an accurate partial translation from Italian of the Deed of Pledge fro Buccellati Holding Italia S.p.A. in favour of Unicredit S.p.A. and of Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l.

2. And I make this declaration conscientiously believing the same to be true.

  
\_\_\_\_\_  
(Anna Parazzini)

Stamp of Notary Marchetti's Office

Stamp: Registered with the Revenue Office of Milano 2  
on 29<sup>th</sup> April 2016, no. 22196, series 1T, €. 200.00

**Pledge on Industrial Property**

between

**UniCredit S.p.A.**

as Agent Bank, Lending Bank and Guaranteed Creditor

**Banca Popolare di Milano Soc. Coop. A r.l.**

as Lending Bank and Guaranteed Creditor

and

**Buccellati Holding Italia S.p.A.**

as Grantor

## Contents

<b>Article</b>	<b>Page</b>
1. Premises and Attachments	
2. Definitions	
3. Constitution of the Pledge	
4. Guaranteed Obligations	
5. Guarantee Effectiveness	
6. Formalities Relevant to the Stipulation of the Pledge	
7. Declarations and Guarantees	
8. Undertakings	
9. Related Rights	
10. Further Provisions	
11. Remedies in Case of Non-fulfillment	
12. Compensations and Expenses	
13. Guarantee Expiration	
14. Communications - Election of Domicile	
15. Taxes, Dues and Expenses	
16. Governing Law and Competent Court	
17. Final Provisions	
18. Fiscal Treatment	

## List of Attachments

<b>Attachment</b>	<b>Attachment Title</b>
-------------------	-------------------------

A	Description of the Loan
B	Industrial Property

**AUTHENTICATED PRIVATE DEED**

**DEED OF PLEDGE ON INDUSTRIAL PROPERTY**

Stipulated in Milan, on April 21, 2016

**between**

- (1) **UniCredit S.p.A.**, with head office in Rome, Via Alessandro Specchi no. 16, and general management in Milan, Piazza Gae Aulenti 3, Tower A, undersigned and paid-up corporate capital 20,298,341,840.70 Euros, tax code, VAT number and registration in the Rome Register of Companies 00348170101, registered in the Register of Banks and Parent Company of the UniCredit Banking Group, registered in the Register of Banking Groups under number 2008.1, ABI Code 02008.1, a member of the Interbank Fund for Deposit Protection (hereunder "**UCI**" and, in reference to its part as Agent Bank, the "**Agent Bank**", and, in reference to its part as lending bank, the "**Lending Bank**", and, in reference to its part as guaranteed creditor, the "**Guaranteed Creditor**");
- (2) **Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l.**, with head office in Milan, Piazza Meda no. 4, tax code and registration number in the Milan Register of Companies 00715120150, fully paid-up corporate capital 3,365,439,319.02 Euros, registered in the



Register of Credit Groups under no. 5584.8 and parent company of the Bipiemme Banking Group, registered in the Register of Banking Groups (hereunder "**BPM**" and, in reference to its part as lending bank, the "**Lending Bank**", and, in reference to its part as guaranteed creditor, the "**Guaranteed Creditor**");

(UCI and BPM are jointly indicated as "**Guaranteed Creditors**" or as "**Lending Banks**");

- on the one hand -

- (1) **Buccellati Holding Italia S.p.A.**, with head office in Milan, Via Lodovico Mancini no. 1, VAT number and registration number in the Milan Register of Companies 00739600153, corporate capital equal to nominal 24,301,676.39 Euros (twenty-four million three hundred one thousand six hundred seventy-six/39 Euros), of which a share equal to 22,940,883.69 Euros (twenty-two million nine hundred forty thousand eight hundred eighty-three/69 Euros) fully paid-up and undersigned, Economic and Administrative Register no. MI-720682 (hereunder "**BHI**" or "**Grantor**");

- on the other hand -

**Whereas**

(A) on April 21, 2016, following an exchange of

correspondence, UCI and BPM, on one hand, and BHI, on the other, undersigned a medium-to-long term lending contract (hereunder the "**Lending Contract**") of a maximum amount of 24,000,000.00 Euros (twenty-four million/00 Euros) under which, among other things:

(1) the Lending Banks granted to BHI:

(a) a credit line of a maximum amount of 18,000,000.00 Euros (eighteen million/00 Euros) (hereunder the "**Line A**");

(b) a credit line of a maximum amount of 6,000,000.00 Euros (six million/00 Euros) (hereunder the "**Line B**");

[Line A and Line B are jointly referred to as the "Lending", with their main terms described in Attachment A (*Description of the Loan*)];

(B) as at today's date, the Grantor is the owner of the Industrial Property (defined hereunder);

(C) with this deed, the Grantor intends to guarantee, on behalf of the Guaranteed Creditors, the exact and punctual fulfillment of the Guaranteed Obligations (defined hereunder) by granting a pledge on the Subject of the Guarantee (defined hereunder).

**All this being said, the following is hereby agreed and**

stipulated.

1. Premises and Attachments

The premises and attachments are an integral and substantial part of this deed (hereunder the "Deed") with the force and value of an agreement, and are fully binding for the Parties, their successors in title and/or assigns.

2. Definitions

2.1 All the terms indicated in capital letters and not otherwise defined in this Deed shall have the same meaning assigned to them in the Lending Contract.

2.2 Besides the terms possibly defined in other parts of this Deed, and without prejudice to the provisions of the previous article 2.1, for the purpose of the Deed, the following terms, even with initial capital letters, have the following meaning specified for each one of them.

**"Agent Bank"** means:

(A) UCI

(B) Any subject which might become part of the Lending Contract as "Agent Bank" (as defined here); and

(C) any successor in universal title, successor in particular title, transferee or assign of the subjects indicated in the previous paragraphs

(A) and/or (B).

**"Lending Banks"** (each one a **"Lending Bank"**) means:

(A) the Lending Banks;

(B) any subject which might become part of the Lending Contract as *"Lending Bank"* (as defined here); and

(C) any successor in universal title, successor in particular title, transferred or assign of the subjects indicated in the previous paragraphs

(A) and/or (B).

**"Beneficiary"** means BHI;

**"Code of Industrial Property "** means Legislative Decree no. 30 of February 10, 2005, (*Code of Industrial Property*), as further amended and integrated.

**"Guaranteed Creditors"** (each one a **"Guaranteed Creditor"**) means the Lending Banks;

**"Financial Documents"** means the *"Financial Documents"* defined in the Lending Contract;

**"Significant Event"** has the meaning assigned to the term *"Significant Event"* under the Lending Contract;

**"Working Day"** has the meaning assigned to the term *"Working Day"* under the Lending Contract;

**"Bankruptcy Law"** means Royal Decree no. 267 of

March 16, 1942, (*Discipline of Bankruptcy, of Composition Agreement and of Administrative Forced Liquidation*), as further amended and integrated;

**"Party"** or **"Parties"** means, singly or jointly, depending on the case, the parties in this Deed identified in the title;

**"Period of Guarantee"** means the period included between the stipulation date of this Deed and the date on which all the payment obligations undertaken by BHI towards the Guaranteed Creditors under the Lending Contract result completely fulfilled; and

(a) are no longer subject to the bankruptcy revision deadlines as the deadline applicable each time for the performance of the revision action pursuant to article 67 (*Acts for consideration, payments, guarantees*) of the Bankruptcy Law has expired; and

(b) are no longer subject to the declaration of ineffectiveness under article 65 (*Payments*) of the Bankruptcy Law.

**"Industrial Property"** means the **"BUCCELLATI"** (verbal) trademark owned by BHI in the relevant Italian, European Community and United States territorial areas, all of which are identified in

Attachment B (*Industrial Property*);

"Use" has the meaning assigned to the term "Use" under the Lending Contract;

The provisions under article 1.3 (*References and Other Interpretation Provisions*) of the Lending Contract apply to this Deed *mutatis mutandis*, as if they were provided for in it, except for the definitions in the Lending Contract which must be understood as references to this Deed (including the references to "this Contract", which must be understood as references to this Deed).

### **3. Constitution of the Pledge**

In order to guarantee the exact, complete and punctual fulfillment of all the Guaranteed Obligations (as defined in the following article 4 (*Guaranteed Obligations*), with this Deed the Grantor irrevocably and unconditionally constitutes in pledge (the "Pledge"), pursuant to and to the effects of articles 2784 (*Pledge - Notion*) and following ones of the Italian Civil Code, as well as of articles 138 (*Transcription*) and following ones of the Code of Industrial Property, on behalf of the Guaranteed Creditors, which accept for themselves, their successors in title and assigns;

(A) the Industrial Property;

(B) all the ownership credits of the Grantor which derive from the exploitation under license by third parties of the Industrial Property (with the express exclusion, to avoid any misunderstanding, of (i) the credits linked to the activity and/or franchising contracts and/or (ii) the commercial credits linked to the sale of goods under the trademark related to the Industrial Property (among which, as an example, those linked to the so-called wholesale activity); as well as

(C) any income due to the Grantor in relation to credits under the previous paragraph (B) (including, as a non-exhaustive example, the so-called "royalties");

(All that is indicated in the previous paragraphs ... is hereunder defined as **"Related Rights"** and, together with the Industrial Property, as the **"Subject of the Guarantee"**).

3.2 The Pledge shall automatically extend to any Related Right, since it is from now on expressly understood that:

(A) the provisions contained in the Deed of Pledge apply, *mutatis mutandis*, to the Related Rights; and

(B) no effect of novation shall derive from such extension.

3.3 It remains expressly understood that the Pledge shall remain fully effective and valid, with the express exclusion of any effect of novation on it, even following the renewal of the registration of the Industrial Property.

3.4 The Grantor expressly undertakes, upon simple request from the Agent Bank, to timely:

(A) in case of renewal of the registration of the trademark under the Industrial Property, do all that is necessary to maintain the Pledge, declaring as well that this shall have no effect of novation so that the Pledge shall be expressly understood as maintained without solution of continuity, being effective from the date of this Deed.

#### **4. Guaranteed Obligations**

4.1 The Pledge constituted with this Deed is a real guarantee on behalf of the Guaranteed Creditors pursuant to and to the effects of articles 138 (*Transcription*) and following ones of the Code of Industrial Property, and guarantees the correct, complete and punctual fulfillment of all the financial obligations, both current and/or future,



of BHI towards the Guaranteed Creditors, undertaken for whatever reason by BHI under the Lending Contract, including, as an example:

- (A) the payment of all the sums due by BHI to the Guaranteed Creditors under the Lending Contract, including as a mere and non-exhaustive example, any credit, including future ones, due in any case by BHI to the Guaranteed Creditors as a refund of capital, interests, as well as for delays, royalties of any nature, payments, accessories or expenses, remunerations, compensations, tax refunds, withholdings, tax refund or any other credit which derives from the Lending Contract;
- (B) the complete fulfillment of all the financial obligations, both current and future, or in any case related to the Lending Contract, in any currency whatsoever, in relation to which BHI might be at any time and from time to time, from the date of this Deed, called to answer for to the Guaranteed Creditors, pursuant and in relation to the Lending Contract, including, as a mere and non-exhaustive example, those sums due as compensation and/or damage;
- (C) the payment of all the sums BHI is or might

find itself held to pay to the Guaranteed Creditors at any time and from time to time under the provisions of this Deed, including taxes, costs, charges and expenses, including legal and notary ones, sustained by the Guaranteed Creditors in relation to the collection of sums due under the Lending Contract and this Deed or when exercising rights under the Lending Contract and this Deed or pursuant to legal obligations; and/or

(D) the payment of any amount BHI is or might find itself debtor of at any time and from time to time, starting from the date of this Deed, following a revision action, a declaration of ineffectiveness and/or unenforceability, including relevant to, pursuant to the provisions of the Bankruptcy Law or otherwise, any payment made in fulfillment of financial obligations and responsibilities under the previous points (A), (B) and (C).

4.2 Without prejudice to the provisions of article 13 (*Guarantee Expiration*), the Pledge constituted with this Deed also guarantees all the credits of the Guaranteed Creditors towards BHI which might arise after the deadlines originally provided for under

the Lending Contracts, including as an example those claimed by Guaranteed Creditors against BHI in case of amendment of the Lending Contract, or of deferred payments granted under any form.

- 4.3 The obligations under the previous articles 4.1 and/or 4.2 are jointly indicated as the "**Guaranteed Obligations**".

**5. Guarantee Effectiveness**

Even pursuant to and to the effects of article 1275 (*Guarantee Expiration*) of the Italian Civil Code, this Deed, the guarantee constituted under this Deed, the financial obligations and the guarantee rights arisen under this Deed:

- (A) are absolute and unconditional, their validity and existence autonomous, and are in addition and without prejudice to any other possible real or personal guarantee, or to any other right, action, power, faculty or remedy provided for by the law, of which the Guaranteed Creditors can, currently or later on, benefit from or come to benefit from, or in any case expect to be due to them, in relation with all or some of the Guaranteed Obligations, both towards BHI or towards possible other co-obligated; and

(B) shall completely remain valid and effective until the complete fulfillment of all the Guaranteed Obligations and, in any case, until the expiration of the guarantee under this Deed pursuant to the following article 11 (*Guarantee Expiration*), and this independently from any possible amendment, extension, novation or transfer, even partial, of the Lending Contract, of the other Financial Documents and/or of the other deeds entered into in fulfillment of them; and

(C) shall not be reduced nor can they be considered the subject of renunciation if BHI performs partial or anticipated refunds under the Lending Contract and/or of the other Financial Documents, or the Lending Contract, the other Financial Documents and/or the other deeds entered into to fulfill them are the subject of amendment, extension, novation or transfer, even partial.

6. **Formalities Relevant to the Stipulation of the Pledge**

6.1 **Fulfillment of the Pledge**

The Grantor undertakes, at its own care and charge, in reference to the trademark mentioned in

Attachment B (*Industrial Property*):

- (A) to quickly and, in any case, within and not over 60 (sixty) days from the date of stipulation of this Deed, to lodge for transcription the copy of this Deed with the **Italian Office of Patents and Trademarks** pursuant to article 138 (*Transcriptions*) of the Code of Industrial Property;
- (B) to quickly and, in any case, within and not over 60 (sixty) days from the date of stipulation of this Deed, to lodge for transcription the copy of this Deed with the Office for Harmonization in the Internal Market (Trademarks, Designs and Models) (OHIM - Alicante, Spain), pursuant to article 19 (*Real rights*) of the (EC) Regulation no. 207/2009 of February 26, 2009, as further amended and integrated;
- (C) to quickly and, in any case, within and not over 60 (sixty) days from the date of stipulation of this Deed, to lodge for transcription the copy of this Deed with the competent United States Patent and Trademark Office (USPTO - Washington D.C., USA);
- (D) to comply with the registration and/or

transcription formalities at the aforesaid offices of the countries covered by Intellectual Property, under the specific regulations of each country, in relation to the single fractions, in reference to Industrial Property, for the purpose of constituting the Pledge;

(E) within 10 (ten) Working Days from the lodging mentioned in the previous paragraphs from (A) to (D), to deliver to the Agent Bank the certificate issued by the competent office which evidences and confirms the aforesaid lodging;

(F) to deliver to the Agent Bank the issued documents which evidence the registration of the transcription requests mentioned in the previous paragraphs from (A) to (AD) as soon as they are in the hands of the very Grantor.

## **6.2 Further fulfillments**

The Grantor also undertakes to timely perform, including upon request of the Agent Bank, any further fulfillment which might be necessary or reasonably opportune to validly constitute and/or renew and/or confirm and/or render enforceable the Deed with the third parties and, in particular, to

have a copy of this Deed, declared true to the original by a Notary, delivered to each Party.

**7. Declarations and Guarantees**

7.1 The Grantor declares and guarantees the following:

- (A) the Grantor is the sole legitimate owner of the Industrial Property and is equipped with all the powers needed to stipulate this Deed and to implement and fulfill any obligation which derives from it, without prejudice to the updating activities carried out by the Grantor for the ownership of the industrial Property;
- (B) the Industrial Property has been validly registered in the Italian Office of Patents and Trademarks pursuant to the Code of Industrial Property or in the other offices mentioned in article 6.1 (*Fulfillment of the Pledge*) pursuant to the applicable regulations, and all the expenses, costs and taxes linked to the Industrial Property have all been paid by the Grantor, without prejudice to the updating activities carried out by the Grantor for the ownership of the Industrial Property;
- (C) as far as it knows, the Industrial Property does not infringe any provision of the Code of Industrial Property or of the applicable law

(when such infringement might reasonably create a Significant Detrimental Event);

(D) the Grantor has not transferred the Industrial Property, nor has it in any way undertaken to transfer the Industrial Property to third parties (others than the Companies of the Group), nor has it undertaken to transfer under license to third parties others than the companies of the Group the Industrial Property or the relevant rights against a counter-performance by the licensee of a value which is as a whole below the market value of the right of license in question, or in any case under such economical conditions that they create a Significant Detrimental Event;

(E) the Grantor has the full capability, right and legitimation to constitute in pledge, on behalf of the Guaranteed Creditors, the Industrial Property and the Subject of the Guarantee, without prejudice to the updating activities carried out by the Grantor for the ownership of the industrial Property;

(F) the Subject of the Guarantee is free from any lien, except the Pledge under this Deed, without prejudice to the Grantor's faculty to



freely exploit (or to keep exploiting) the Subject of the Guarantee in its economic and commercial activity, including the faculty to grant the Industrial Property in license to third parties, upon timely notifying the Agent Bank of the fact in writing;

(G) the stipulation of this Deed, the constitution and the fulfillment of the guarantee under this Deed and/or the fulfillment of the undertakings in force of this Deed by the Grantor:

(1) do not infringe, nor do they cause infringements of any provision of the law, by-laws, rights of third parties, nor any contractual obligation in any case undertaken by the Grantor and/or binding the same;

(2) shall not cause the Grantor to undertake any obligation of anticipated refund in relation to any indebtedness or the revision or loss of the benefit of the term in relation to any loan or line of credit granted to the Grantor; and

(3) shall not cause the constitution or imposition of any lien, nor shall they cause the Grantor to undertake any

obligation to constitute any pledge on behalf of third parties in regards of its own current or future possessions; and

(H) no arbitration or administrative proceedings, or any other detrimental initiative before legal, administrative and/or arbitration authorities, in Italy or abroad, actions, judicial is pending or has been threatened in writing in relation to the subject of the Guarantee and/or which might affect the validity and/or effectiveness and/or enforceability of this Deed; and

(I) without prejudice to the legal reserves included in the legal opinions delivered to the Lending Banks in relation to the Lending Contract, by performing the formalities under the previous article 6 (*Formalities Relevant to the Stipulation of the Pledge*) this Deed shall constitute, in compliance with its provisions, a valid, effective, implementable and enforceable pledge and right of preemption towards the Grantor and third parties on behalf of the Guaranteed Creditors in guarantee of the correct and punctual fulfillment of all the Guaranteed Obligations.

7.2 All the declarations and guarantees under this article 7 (*Declarations and Guarantees*) are to be understood issued and renewed, besides the date of stipulation of this Deed, on every date in which the declarations and guarantees made by BHI under the Lending Contract shall be repeated, and must be truthful and correct in any one of their aspects and complied with as long as the guarantee constituted under this Deed remains effective, in reference to the facts and circumstances which exist at the moment.

**8. Undertakings**

8.1 Until the expiration of the Pledge under the following article 13 (*Guarantee Expiration*), the Grantor undertakes to, at its own charge:

- (A) keep up-to-date the documents relevant to the Subject of the Guarantee (including those relevant to the registration and to the renewal of the Industrial Property registration) and to allow the Agent Bank (upon reasonable previous written notice) to examine and make copies and excerpts of these documents;
- (B) to send to the Agent Bank a copy of any notice or communication received in relation to the Subject of the Guarantee which is relevant to

the purpose of the pledge under this Deed, and to communicate to the Agent Bank, pursuant to article 498 (*Notice to the Registered Creditors*) of the Code of Civil Procedure, any possible claim made by third parties, including any communication or request of seizure, attachment or any other lien or claim requested by anyone in relation to the Subject of the Guarantee.

- (C) to refrain from active or omission behaviors which might directly or indirectly damage the validity of the pledge under this Deed and, upon written request of the Agent Bank, to timely perform from time to time all that is reasonable necessary for the purpose of safeguarding the Guarantee and/or validity of the guarantee rights and of the other relevant rights of the Guaranteed Creditors;
- (D) to start all necessary and opportune actions to safeguard the guarantee rights and the other rights of the Guaranteed Creditors on the Subject of the Guarantee under this Deed against any claim made by any third party whatsoever;
- (E) at any time, to timely undersign and issue any

deed, contract, document or declaration which might be necessary or is reasonably deemed opportune by the Agent Bank and is requested in writing by the latter for the purpose of:

- (1) ensuring the enforceability towards the third parties and the immediate fulfillment of the constituted guarantee rights or those which shall be constituted with this Deed;
  - (2) allow the Guaranteed Creditors to fully exercise the rights constituted with this Deed on the Subject of the Guarantee and of protecting the said rights from claims made by third parties; and
  - (3) in general, fulfilling the purposes under this Deed (including, as a mere and non-exhaustive example, exercising remedies in case of non-fulfillments under article 11 (*Remedies in Case of Non-fulfillments*));
- (F) not to sell, transfer, exchange or, in any case, dispose of the Subject of the Guarantee or of any other relevant right related, except within the limits of the provisions of this Deed and of the Lending Contract, without prejudice to the Grantor's faculty to freely

exploit (or to keep exploiting) the Subject of the Guarantee within the context of its economic and commercial activity, including the faculty to grant the Industrial Property in license to third parties, timely communicating it in writing to the Agent Bank;

(G) to timely request the renewal of the registration of the Industrial Property and to perform any act and formality needed to obtain such renewal pursuant to the applicable regulations;

(H) in case of amendment of all or part of the Guaranteed Obligations, the Grantor undertakes, upon simple request of the Agent Bank, to undersign an acknowledgement deed of this Pledge, in a form and substance which shall satisfy the Agent Bank, for the purpose of confirming and extending this Pledge in guarantee as well of the Guaranteed Obligations thus amended.

8.2 The Grantor undertakes, within 30 (thirty) days from the date of stipulation of this Deed, to deliver to the Agent Bank a list of the main contracts whose subject matter is the prevalent or exclusive granting in license of the Industrial

Property to third parties.

**9. Related Rights**

9.1 Until a Significant Event has occurred, and, if one occurs, only if it has been fixed or is the subject of renunciation by the Guaranteed Creditors, the Grantor can collect the profits relevant to the Related Rights.

9.2 Upon the occurrence of a Significant Event notified in writing by the Agent Bank to the Grantor, and until it has been fixed or is the subject of renunciation by the Guaranteed Creditors:

(A) the Grantor shall automatically and immediately lose his right to collect any profit relevant to the Related Rights under the previous paragraph 9.1; and

(B) the Agent Bank shall be legitimated (though not obligated), on its own behalf or in representation of the other Guaranteed Creditors, to collect the profits under the previous paragraph 9.2 (A), it being expressly understood that the profits so paid to the Guaranteed Creditors shall be taken into account in meeting the expired Guaranteed Obligation or, if there is no expired Guaranteed Obligation, shall be withheld by the

Agent Bank in guarantee of the Guaranteed Obligations.

9.3 The Guaranteed Creditors shall timely notify in writing the Grantor that the Significant Event under the previous paragraph 9.2 no longer exists or that it has been the subject of a renunciation.

9.4 Following the notification under the previous paragraph 9.3, the right of the Guaranteed Creditors to collect the profits in relation to the Related Rights under the previous paragraph 9.2 (B) shall cease (without any prejudice for the possibility that the Guaranteed Creditors might become in the future the holders of such rights, in case of another Significant Event) and the latter shall notify to the Grantor the amounts they have collected as profits in relation to the Related Rights during the duration of the Significant Event (net from any tax or other cost sustained in relation to the occurrence and duration of the Significant Event), without prejudice to the fact that they have been made in payment of the Guaranteed Obligations.

#### **10. Further Provisions**

10.1 Under this Deed, the Grantor irrevocably appoints the Agent Bank, which accepts, on its own behalf



and of that of possible transferees or assigns, under the second comma of article 1723 (*Mandate Enforceability*) of the Italian Civil Code, as its holder of powers of attorney with representation and as special holder of powers of attorney with the power and faculty to perform any act or other formality needed to ensure the fulfillment of the Pledge (including under the provisions of article 6 (*Formalities Relevant to the Fulfillment of the Pledge*), in case of inertia from the Grantor, acting in good faith and with the obligation to report under the provisions of article 1713 (*Reporting Obligation*) of the Italian Civil Code.

10.2 The Agent Bank shall not be held to:

- (A) perform verifications or to start actions in relation to requests for payment, conversions, replacements, deadlines, offers or others in relation to any element of the Industrial Property,
- (B) start any action necessary to preserve the rights relevant to any part of the Industrial Property against any third party.

## **11. Remedies in Case of Non-fulfillment**

### **11.1 Formal Notice**

- (A) Following the sending to BHI of a notice under

article 19.1 (B), 19.2 (B) and 19.3 (B) of the Lending Contract, and the expiration of the relevant deadline it provides for, and unless the Guaranteed Obligations have in the meantime been met, the Agent Bank shall have the faculty to deliver a formal notice to the delinquent Grantor or BHI through a bailiff to fulfill the Guaranteed Obligations, with the warning that upon its failure to fulfill within 5 (five) days from the said formal notice, the Subject of the Guarantee shall be sold.

(B) The notice sent by the Agent Bank to the Grantor under the provisions of article 11.1 (*Formal Notice*) shall have towards the latter the effects of a formal notice under the first and second commas of article 2797 (*Forms of Sale*) of the Italian Civil Code, without need for any further formal notice.

(C) If the notified subjects fail to make the payment within the aforesaid deadline, the Agent Bank may proceed with the sale of the Subject of the Guarantee pursuant to the provisions of article 11.2 hereunder (*Sale of the Subject of the Guarantee*).

#### **11.2 Sale of the Subject of the Guarantee**

(A) In force of the provisions of the last comma of article 2797 (*Forms of Sale*) of the Italian Civil Code, and without prejudice to the rights of the Guaranteed Creditors under the provisions of article 2798 (*Assignment of the Thing in Payment*) of the Italian Civil Code, at the closing of the 5 (five) Working Days from the reception of the formal notice under the previous paragraph 11.1 (*Formal Notice*), and as long as the Guaranteed Obligations have not been met in the meantime, the Subject of the Guarantee may be sold, totally or partially, and in one or more phases, with or without a public auction, in Italy or abroad, through a negotiation structure of the Agent Bank, through a real estate courting company, through a public official authorized to do it or through any other person appointed by the competent Legal Authority, or with any other method the Agent Bank may deem convenient, without prejudice to the irrevocable provisions of the law. The Agent Bank must notify the Grantor of the place and time on which the sale shall take place with a previous notice of at least 5 (five) Working Days. The Agent Bank

shall not be forced to accept any acquisition offer whatsoever which, it shall not deem convenient at its reasonable judgment. The Grantor must in any case be regularly and timely informed of the activities, of the terms of the sales procedure and of the sale once it is concluded.

Without prejudice to the above, the Grantor irrevocably appoints with this Deed the Agent Bank, which accepts, under the provisions of the second comma of article 1723 (Mandate Revision) of the Italian Civil Code, as holder of powers of attorney with representation and as special holder of powers of attorney with the power and faculty to fulfill any act or other formality needed to transfer or otherwise assign to third parties, in the name and on behalf of the Grantor, the Subject of the Guarantee, or part thereof, in case of enforcement of the Pledge, acting in good faith and with the obligation to report under the provisions of article 1713 (*Reporting Obligation*) of the Italian Civil Code.

(B) The Agent Bank may postpone from time to time any sale, upon previous notification of the

hour and place set for this postponement, and the said sale, without need for any further notice, may be performed at the hour and place to which it shall be postponed.

(C) Any other form of enforcement of the Pledge and transfer of the Subject of the Guarantee is in any case provided for by the law, including, without limit, the possibility for the Agent Bank to request the assignment in payment of the Subject of the Guarantee.

(D) The profits from the total or partial enforcement of the Pledge shall be assigned as follows:

(1) **first**, to the payment of the costs and expenses (including legal charges, taxes and dues, and other duly documented costs) sustained by the Agent Bank and by the Guaranteed Creditors in relation to:

(a) the management of this Deed:

(b) the preservation, use or management, sale, collection or any other form of performance of any portion of the Subject of the Guarantee;

(c) the performance or enforcement of any one of their rights under this Deed;

and/or

(d) the omission or non-fulfillment by the Grantor of any provision of this Deed;

(2) **second**, upon meeting the Guaranteed Obligations in relation to: (i) the accrued interests and whatever else (among which royalties, provisions, charges and expenses) results unpaid by BHI in relation to the Lending Contract, and (ii) the unrefunded capital of the Loan; and

(3) **third**, within the limits of the remainder, on behalf of the Grantor or of the other subjects entitled to their collection, or according to the decisions of the competent Legal Authority.

## **12. Compensations and Expenses**

12.1 The charges, taxes, costs and expenses of any nature (including legal and notary expenses) relevant to this Deed shall be governed pursuant to the provisions of article 21 of the Lending Contract.

## **13. Guarantee Expiration**

13.1 Without prejudice to the provisions of the following paragraph 13.2, in express derogation of article 1200 (*Expiration of Guarantees*) of the

Italian Civil Code, the guarantee constituted with this Deed shall be declared expired by the Guaranteed Creditors upon request and at the charge of the Grantor once the Guaranteed Obligations are completely and unconditionally fulfilled, and once the Period of Guarantee has completely expired.

13.2 Following the complete and unconditional fulfillment of the Guaranteed Obligations (except for those under paragraph 4.1 (D)) and the complete refund of the Lending, the guaranteed Creditors shall, upon request and at the charge of the Grantor, allow the Subject of the Guarantee to be relieved before the Period of Guarantee has expired when the following conditions are met:

- (A) no Significant Event was pending at the date of the refund;
- (B) the payments due to the Lending Banks have always been made in money;
- (C) the Lending Banks have no more obligation to provide Uses or other amounts under the provisions of the Lending Contract;
- (D) the following documents have been delivered to the Lending Banks, in the form and with the contents deemed satisfying by the Agent Bank, and whose date is not more than 10 (ten)

Working Days before the date of delivery:

- (1) certificate of good standing issued by the competent Register of Companies (or, if the company was not formed in Italy, the equivalent document for the relevant jurisdiction) which confirms that BHI and, if different, each subject which has made payments to fulfill the Guaranteed Obligations, is not subject to any composition proceeding;
- (2) verification of insolvencies (or, if the company was not formed in Italy, the equivalent document for the relevant jurisdiction) which confirms that BHI and, if different, each subject which has made payments to fulfill the Guaranteed Obligations, is not and have not been the subject of any insolvency as at the certificate date;
- (3) certificate of the Office of Financial Assets Seizures issued by the Registrar of the Court in whose jurisdiction BHI has its head office and, if different, each subject which has made payments to fulfill the Guaranteed Obligations (or, if the company



was not formed in Italy, the equivalent document for the relevant jurisdiction) which confirms that no seizure of financial assets is pending against it;

(4) certificate of the Office of Financial Assets Seizures issued by the Registrar of the Court (or, if the company was not formed in Italy, the equivalent document for the relevant jurisdiction) which confirms that no seizure of financial assets is pending against BHI and, if different, any subject which has made payments to fulfill the Guaranteed Obligations;

(E) a declaration signed by the chairman of the board of directors or by the sole director of BHI and, if different, of each subject which has made payments to fulfill the Guaranteed Obligations, in a form and with contents deemed satisfying by the Agent Bank, which certifies that, based on the information available to it/to them in the performance of its/their functions, at the date of the refund and of the said declaration:

(1) the relevant company was not and is not in

a condition of insolvency or in one of the conditions provided for in articles 2448 (*Capital Reduction Due to Losses*) or 2447 (*Corporate Capital Reduction Below the Legal Limit*) or, when applicable, 2482-bis (*Capital Reduction Due to Losses*) or 2482-ter (*Capital Reduction Below the Legal Limit*) of the Italian Civil Code (or, if the company was not formed in Italy, in an equivalent situation under the provisions of the laws of the country in which such company was formed);

- (2) as far as is known, there was there are no elements which could lead to reasonably consider that the relevant company is or shall find itself within the following 6 (six) months (or in 12 (twelve) months), in case the Guaranteed Obligations are refunded in advance compared to their original deadlines), in condition of insolvency, or subject to a procedure of composition or liquidation (or any other similar procedure in Italy or abroad).

**14. Communications - Election of Domicile**

14.1 For the purposes of this Deed, the Parties elect

domicile at the addresses respectively reported in the following paragraph 14.2, Any communication relevant to this Deed and to the guarantee constituted in force of the same, including the notification of any judicial and/or proceeding act, even executive, in relation to this Deed and to the guarantee rights constituted in force of the same, shall be sent to the said elected domiciles.

14.2 All notifications, documents or requests provided for under this Deed must be made in writing and, unless otherwise indicated, can be made by registered letter A.R. anticipated by fax and by e-mail to the following addresses of the Parties, or to the ones (as long as it is in Italy) later indicated in writing in replacement by each single Party to all the others.

(A) for the Grantor:

**Buccellati Holding Italia S.p.A.**

Via Lodovico Mancini 1

20129 - Milan (Italy)

Attention of: Dr. Aldo Beltrami

Telefax: +390254102084

E-mail: [aldo.beltrami@buccellati.com](mailto:aldo.beltrami@buccellati.com)

(B) for the Agent Bank and the Guaranteed Creditors, as the Agent Bank:

**UniCredit S.p.A.**

Largo Angelo Fochetti 16, 00154 Rome

Attention of: Tiziani di Giovanni/Marco Ascenzi

Telephone: +39 06 87820754 / +39 06 87820755

Telefax: +39 06 45619699

E-mail: tiziano.digiovanni@unicredit.eu /  
marco.ascenzi@unicredit.eu

14.3 Those notifications which arrive on a day which is not a Working Day or after 05:00 p.m. of a Working Day shall be considered arrived on the immediately following Working Day.

**15. Taxes, Dues and Expenses**

All taxes, dues, costs and expenses (including legal and notary ones) duly documented and relevant or, in any case, related to the Pledge, to this Deed and to its constitution, fulfillment, safeguard, maintenance, implementation and/or amendment shall be at the sole charge of BHI.

**16. Governing Law and Competent Court**

**16.1 Governing Law**

This Deed shall be governed by the Italian law and interpreted in compliance with the same.

**16.2 Competent Court**

Without prejudice to the court composition and/or mediation agreements which might be provided for by

the law as conditions of admissibility of the action, and without prejudice to those cases irrevocably reserved by the law, for whatever controversy relevant to the interpretation, conclusion, implementation or settlement of this Deed, or in any case relevant to it, the Milan Court shall be sole competent.

**17. Final Provisions**

- 17.1 All the amendments relevant to any provision under this Deed must be made in writing under pain of nullity. All the acts of renunciation to any right under the provisions of this Deed and any authorization granted to allow the Grantor, the Agent Bank and/or the Guaranteed Creditors to derogate to the provisions of this Deed shall be deemed valid and effective only if they are made in writing. However, it remains understood that such renunciation or authorization shall be valid only in reference to the specific single case.
- 17.2 Any delay or failure by the Agent Bank to exercise any right under this Deed, the Lending Contract or any other Financial Document may not be considered a renunciation of them, neither shall the single or partial exercise of such rights preclude any further exercise of the same rights, nor the

exercise of any other right. The rights and remedies provided for in this Deed, in the Lending Contract and/or in any other Financial Document on behalf of the Agent Bank and of the Guaranteed Creditors can be cumulated and are added to any other right or remedy under the provisions of the law or in force of any other act or contract.

17.3 The Pledge is a real guarantee and preemption right on the Subject of the Guarantee, and shall bind the Grantor and its successors in title and assigns, and shall benefit (together with all the relevant rights and remedies under the Lending Contract and/or other Financial Documents entitled by the same and by this Deed) the Guaranteed Creditors and their successors in title and assigns as well in case of extension, novation, replacement and/or amendment of the Lending Contract and/or of the other Financial Documents or of the Guaranteed Obligations. Without prejudice to the above, each single Guaranteed Creditor and/or the Agent Bank may assign or transfer the rights and obligations under this Deed to third parties (which shall thus acquire and take upon themselves all the rights and obligations under the provisions of this Deed), together with the transfer or assignment, total or

partial, of the credits and/or rights and obligations under the Lending Contract and/or the other Financial Documents, in compliance with the provisions of the Lending Contract; the Grantor expressly authorizes from now on, under the provisions and to the effects of the first comma of article 1407 (*Contract Transfer - Form*) of the Italian Civil Code, any such transfer or assignment by the Guaranteed Creditors, which must in any case notify the Grantor in writing.

17.4 The Grantor may in no case assign or transfer, not even partially, its rights and/or obligations under this Deed without the previous written authorization of the Guaranteed Creditors. The Grantor accepts the fact that the Agent Bank and the Guaranteed Creditors shall not be liable for the possible damages caused to the Grantor by the methods of performance, attempted performance or failed performance of any of its rights, actions, powers, remedies or faculties under this Deed and of the guarantee rights constituted in force of it, except in the case of intent or serious fault.

17.5 Within the limits provided for by article 1419 (*Partial Nullity*) of the Italian Civil Code, no inconsistency with the regulations of the law and

no invalidity or ineffectiveness of any of the provisions contained in this Deed shall have any effect on the validity and effectiveness of the other provisions of this Deed. The Parties undertake from now on to complete in good faith discussions for the purpose of reaching an agreement as to the terms of a provision which would be acceptable to all the Parties and whose economic effect shall be as homogeneous as possible with that of the provisions which do not agree with the regulations of the law, are invalid or are ineffective and need to be changed.

17.6 The titles of each single article of this Deed have been inserted for convenience of reading and have no relevance for the purpose of the interpretation of this Deed.

17.7 For the purpose of the pre-contractual information provided for by the "*Provisions on the Transparency of Banking and Financial Operations and Services. Correction of the Relationships between Courtiers and Clients*" issued by Banca d'Italia with its July 15, 2015 provision (published on Official Gazette on July 29, 2016), the Parties acknowledge and mutually declare and confirm that this Deed and the relevant attachments have been the subject of



individual discussions between them.

**18. Fiscal Treatment**

18.1 The Pledge created with this Deed guarantees obligations of the sole Grantor and, therefore, this Deed is subject to a fixed register fee (200.00 Euros).

\*\*\*\*\*

Pursuant to article 1341 (*General Contract Conditions*) of the Italian Civil Code, the following agreements are specifically approved:

Art. 3 (*Constitution of the Pledge*), Art. 5 (*Effectiveness of the Guarantee*), Art. 6 (*Formalities Relevant to the Fulfillment of the Pledge*), Art. 8 (*Undertakings*), Art. 9 (*Related Rights*), Art. 10 (*Further Provisions*), Art. 11 (*Remedies in Case of Non-fulfillments*), Art. 12 (*Compensations and Expenses*), Art. 13 (*Expiration of the Guarantee*), Art. 14 (*Communications - Election of Domicile*), Art. 15 (*Taxes, Dues and Expenses*), Art. 16 (*Governing Law and Competent Court*), Art. 17.1 (*Principle of Mandatory Written Form*), Art. 17.2 (*Delay or Failure to Exercise a Right*), Art. 17.3 (*Previous Authorization of Transfer*), Art. 17.4 (*Transfer Prohibition*), Art. 17.4 (*Liability Limit of the Guaranteed Creditors*).

**ATTACHMENTS**

**Attachment A** (Description of the Loan)

**Attachment B** (Industrial Property)

\*\*\*\*\*

Milan, April 21<sup>st</sup>, 2016

UniCredit S.p.A.

*Signed*

Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l.

*Signed*

Buccellati Holding Italia S.p.A.

*Signed:* Gianluca Brozzetti CEO

Notary's Index no. 2463

Collection no. 1736

I, the undersigned, Carlotta Dorina Stella Marchetti,  
Notary in Milan, registered in the Milan Board of  
Notaries, hereby certify that:

- Cesare Daniele, born in Turin on February 20, 1976,  
- Ciavarella Simona, born in Milan on June 21, 1979,  
both domiciled for their office in Milan, Via San  
Protaso no. 3/A, as fourth level Managing Officers and,  
as such, in joint representation of the joint stock  
company named:

"UniCredit Società per Azioni" and, in abbreviated form  
"UniCredit S.p.A."

with head office in Rome, Via Alessandro Specchi no.  
16, and General Management in Milan, Piazza Gae Aulenti  
no. 3 - Tower A

-omissis-

- Stefani Claudio Domenico, born in Milan on October  
1st, 1963, domicile for his office in Milan, Piazza  
Filippo Meda no. 4, as Secondary Function Manager and,  
as such, in representation of the company named:

"Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l." and, in  
abbreviated form "Bipiemme" or "B.P.M."

with head office in Milan, Piazza Filippo Meda no. 4

-omissis-

- Brozzetti Gianluca, born in Perugia on March 4, 1954,  
domiciled for his office in Milan, Via L. Mancini no.1  
, as Chief Executive Officer and, as such, on behalf of  
the joint stock company named:

"Buccellati Holding Italia S.p.A."

with head office in Milan, Via L. Mancini no. 1

-omissis-

Read by me, omitting the attachments.

Milan, Corso Vittorio Emmanuele no. 1

April 21 (twenty-one), 2016 (two thousand sixteen)

Seal and signature of the Notary

-omissis-

Stamp: Copy true with the original on unstamped paper

for any legal purpose, in my office on May 6, 2016

Seal and signature of the Notary

STUDIO NOTARILE MARCHETTI  
20121 MILANO - Via Agnello, 18  
Tel. 0272021846 r.a.

REGISTRATO ALLA AGENZIA  
DELLE ENTRATE DI MILANO 2  
il 29.4.2016  
N° 22196  
SERIE 1T  
CON € 200,00

## Pegno su Proprietà Industriale

Tra

**UniCredit S.p.A.**

in qualità di Banca Agente, Banca Finanziatrice e Creditore Garantito

**Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l.**

in qualità di Banca Finanziatrice e Creditore Garantito

e

**Buccellati Holding Italia S.p.A.**

in qualità di Concedente



*[Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'Pavle L...' and another 'M']*

Studio Legale Associato  
in associazione con  
**Simmons & Simmons**

TRADEMARK

REEL: 005798 FRAME: 0631

## Indice

Articolo		Pagina
1.	Premesse ed allegati .....	3
2.	Definizioni .....	3
3.	Costituzione del Pegno .....	4
4.	Obbligazioni Garantite .....	5
5.	Efficacia della garanzia .....	6
6.	Formalità relative al perfezionamento del Pegno .....	6
7.	Dichiarazioni e garanzie .....	6
8.	Impegni .....	7
9.	Dritti Connessi .....	8
10.	Ulteriori disposizioni .....	8
11.	Rimedi in caso di inadempimento .....	9
12.	Indennizzi e spese .....	10
13.	Estinzione della garanzia .....	10
14.	Comunicazioni - Elezione di domicilio .....	11
15.	Tasse, imposte e spese .....	11
16.	Legge regolatrice e foro competente .....	11
17.	Disposizioni finali .....	11
18.	Trattamento Tributario .....	12

## Elenco degli Allegati

Allegato	Titolo dell'Allegato
A	Descrizione del Finanziamento
B	Proprietà Industriale

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA  
ATTO DI PEGNO SU PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Stipulato a Milano, l'anno 2016, il giorno 21 aprile,

tra

- (1) UniCredit S.p.A., con sede legale in Roma, via Alessandro Specchi n. 16, e direzione generale in Milano, Piazza Gae Aulenti 3, Tower A, capitale sociale Euro sottoscritto e versato 20.298.341.840,70, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00348170101, iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al numero 2008.1, Codice ABI 02008.1, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito "UCI" e, con riferimento al ruolo di banca agente, la "Banca Agente" e, con riferimento al ruolo di banca finanziatrice, la "Banca Finanziatrice" e, con riferimento al ruolo di creditore garantito, anche il "Creditore Garantito");
- (2) Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l., con sede legale in Milano, Piazza Meda n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 00715120150, capitale sociale Euro 3.365.439.319,02 interamente versato, iscritta all'Albo dei Gruppi Creditizi al n. 5584.8 e capogruppo del Gruppo Bancario Bipiemme, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari (di seguito "BPM" e, con riferimento al ruolo di banca finanziatrice, anche la "Banca Finanziatrice" e, con riferimento al ruolo di creditore garantito, anche il "Creditore Garantito");

(UCI e BPM sono congiuntamente definiti "Creditori Garantiti" o anche "Banche Finanziatrici");

- da una parte -

e

- (1) Buccellati Holding Italia S.p.A. con sede legale in Milano, via Lodovico Mancini 1, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00739600153, capitale sociale pari a nominali Euro 24.301.676,39 (euro *ventiquattromilioni trecentounomilaseicentosestantasei,39*), di cui interamente versata e sottoscritta una quota pari a Euro 22.940.883,89 (euro *ventiduemilioni novecentoquarantamilaottocentottantatre,89*) REA n. MI-720682 (di seguito "BHI" o "Concedente");

Premesso che

- (A) in data 21 aprile 2016 per scambio di corrispondenza, UCI, e BPM, da una parte, e BHI, dall'altra parte, hanno sottoscritto un contratto di finanziamento a medio lungo termine (di seguito il "Contratto di Finanziamento") per un importo massimo complessivo di Euro 24.000.000,00 (euro *ventiquattromilioni,00*), in base al quale, tra le altre cose:

- (1) le Banche Finanziatrici hanno concesso a BHI:
  - (a) una linea dell'importo massimo complessivo di Euro 18.000.000,00 (euro *diciottomilioni,00*) (di seguito la "Linea A");
  - (b) una linea dell'importo massimo complessivo di Euro 6.000.000,00 (euro *seimilioni,00*) (di seguito la "Linea B");

[la Linea A e la Linea B, sono congiuntamente definite il "Finanziamento", i cui principali termini sono descritti nell'Allegato A (Descrizione del Finanziamento)];

- (B) alla data odierna il Concedente è proprietario della Proprietà Industriale (come di seguito definita);
- (C) con il presente atto il Concedente intende garantire, in favore dei Creditori Garantiti, l'esatto e puntuale adempimento delle Obbligazioni Garantite (come di seguito definite), mediante la concessione di pegno sull'Oggetto della Garanzia (come di seguito definito).

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

1. Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito l'"Atto") con forza e valore di patto e sono pienamente vincolanti tra le Parti, i loro successori e/o aventi causa.

2. Definizioni

- 2.1 Tutti i termini indicati in maiuscolo non altrimenti definiti nel presente Atto, avranno lo stesso significato loro attribuito nel Contratto di Finanziamento.
- 2.2 Oltre ai termini eventualmente definiti in altre parti del presente Atto e senza pregiudizio di quanto previsto al precedente articolo 2.1, ai fini del medesimo i seguenti termini, ove con iniziali maiuscole, hanno il significato di seguito specificato per ciascuno di essi.

"Banca Agente": indica:

- (A) UCI;



- (B) qualsiasi soggetto che dovesse divenire parte del Contratto di Finanziamento in qualità di "Banca Agente" (come ivi definito); e
- (C) ogni successore a titolo universale, successore a titolo particolare, cessionario o avente causa dei soggetti di cui ai precedenti paragrafi (A) e/o (B).

"Banche Finanziatrici" (ciascuna, una "Banca Finanziatrice"): indica:

- (A) le Banche Finanziatrici;
- (B) qualsiasi soggetto che dovesse divenire parte del Contratto di Finanziamento in qualità di "Banca Finanziatrice" (come ivi definito); e
- (C) ogni successore a titolo universale, successore a titolo particolare, cessionario o avente causa dei soggetti di cui ai precedenti paragrafi (A) e/o (B).

"Beneficiario" indica BHI;

"Codice della Proprietà Industriale" indica il Decreto Legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 (*Codice della Proprietà Industriale*), come successivamente modificato ed integrato.

"Creditori Garantiti" (ciascuno, un "Creditore Garantito"): indica le Banche Finanziatrici.

"Documenti Finanziari": indica i "Documenti Finanziari" come definiti nel Contratto di Finanziamento.

"Evento Rilevante": ha il significato attribuito al termine "Evento Rilevante" ai sensi del Contratto di Finanziamento.

"Giorno Lavorativo": ha il significato attribuito al termine "Giorno Lavorativo" ai sensi del Contratto di Finanziamento.

"Legge Fallimentare": indica il Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa*), come successivamente modificato ed integrato.

"Parte" o "Parti": indica, singolarmente o collettivamente, come del caso, le parti del presente Atto come meglio identificate nell'instestazione dello stesso.

"Periodo di Garanzia": indica il periodo compreso tra la data di stipula del presente Atto e la data in cui tutte le obbligazioni di pagamento assunte da BHI nei confronti dei Creditori Garantiti ai sensi del Contratto di Finanziamento risultano integralmente soddisfatte e:

- (a) non più soggette ai termini di revocatoria fallimentare essendo scaduto il termine di volta in volta applicabile per l'esercizio dell'azione revocatoria di cui all'articolo 67 (*Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie*) della Legge Fallimentare; e
- (b) non più soggette a dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'articolo 65 (*Pagamenti*) della Legge Fallimentare.

"Proprietà Industriale": indica il marchio "BUCCELLATI" (verbale) di proprietà di BHI nelle relative estensioni territoriali italiane, comunitarie e statunitensi, il tutto come meglio identificato nell'Allegato B (*Proprietà Industriale*).

"Utilizzo": ha il significato attribuito al termine "Utilizzo" così come definito ai sensi del Contratto di Finanziamento.

- 2.3 Le disposizioni di cui all'articolo 1.3 (*Riferimenti ed altre disposizioni interpretative*) del Contratto di Finanziamento si applicano al presente Atto *mutatis mutandis*, come se fossero previste dallo stesso (fatto salvo per i riferimenti al Contratto di Finanziamento che dovranno intendersi quali riferimenti al presente Atto (ivi inclusi i riferimenti a "questo Contratto" che dovranno intendersi quali riferimenti al presente Atto)).

### 3. Costituzione del Pegno

- 3.1 Al fine di garantire l'esatto, integrale e puntuale adempimento di tutte le Obbligazioni Garantite [come definite al successivo articolo 4 (*Obbligazioni Garantite*)], con il presente Atto il Concedente costituisce irrevocabilmente ed incondizionatamente in pegno (il "Pegno"), ai sensi e per gli effetti degli articoli 2784 (*Pegno - Nozione*) e seguenti del Codice Civile, nonché degli articoli 138 (*Trascrizione*) e seguenti del Codice della Proprietà Industriale, in favore dei Creditori Garantiti, che accettano per sé, i propri successori ed aventi causa:

- (A) la Proprietà Industriale;



- (B) tutti i crediti di titolarità del Concedente derivanti dallo sfruttamento da parte di terzi a titolo di licenza della Proprietà Industriale (con espressa esclusione, a scanso di equivoci, (i) dei crediti connessi all'attività e/o ai contratti di franchising e/o (ii) dei crediti commerciali connessi alla vendita di prodotti avvalendosi del marchio di cui alla Proprietà Industriale (tra cui, a titolo esemplificativo, quelli connessi all'attività c.d. wholesale)); nonché
- (C) ogni provento derivante al Concedente in relazione ai crediti di cui al precedente paragrafo (B) (comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le c.d. 'royalties');

(tutto quanto indicato nei precedenti paragrafi **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. e Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** è di seguito definito "Diritti Connessi" e, congiuntamente alla Proprietà Industriale, l'" **Oggetto della Garanzia**").

- 3.2 Il Pegno si estenderà automaticamente a qualsiasi Diritto Connesso, essendo sin d'ora espressamente inteso che:
  - (A) le disposizioni contenute nell'Atto di Pegno si applicheranno, *mutatis mutandis*, ai Diritti Connessi; e
  - (B) da tale estensione non deriverà alcun effetto novativo.
- 3.3 Resta espressamente inteso che il Pegno manterrà piena efficacia e valore, con esclusione espressa di qualsiasi effetto novativo sullo stesso, anche a seguito della rinnovazione della registrazione della Proprietà Industriale.
- 3.4 Il Concedente espressamente si impegna ed obbliga, a semplice richiesta scritta della Banca Agente e tempestivamente:
  - (A) nel caso di rinnovazione della registrazione del marchio di cui alla Proprietà Industriale a fare tutto quanto necessario per il mantenimento del Pegno, dando altresì atto che ciò non produrrà alcun effetto novativo cosicché il Pegno dovrà intendersi espressamente mantenuto senza soluzione di continuità, con efficacia sin dalla data di cui al presente Atto.

**4. Obbligazioni Garantite**

- 4.1 Il Pegno costituito con il presente Atto costituisce una garanzia reale in favore dei Creditori Garantiti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 138 (Trascrizione) e seguenti del Codice della Proprietà Industriale, e garantisce il corretto, integrale e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni pecuniarie presenti e/o future di BHI verso i Creditori Garantiti, nascenti a qualunque titolo in capo a BHI medesima dal Contratto di Finanziamento, ivi inclusi, a titolo esemplificativo:
  - (A) il pagamento di tutte le somme dovute da BHI ai Creditori Garantiti in base al Contratto di Finanziamento, ivi compreso a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni credito anche futuro comunque dovuto da BHI ai Creditori Garantiti a titolo di rimborso di capitale, di interessi anche di mora, di commissioni di qualsiasi natura, di corrispettivi, di accessori o spese, di compensi, di indennizzi, di rimborso delle imposte, di ritenute, di rimborso di tasse o qualsiasi altro credito derivante dal Contratto di Finanziamento;
  - (B) l'integrale soddisfacimento di tutte le obbligazioni pecuniarie presenti e/o future, o comunque collegate al Contratto di Finanziamento, in qualsiasi valuta esse siano espresse, in relazione alle quali BHI possa essere in ogni momento e di volta in volta, a decorrere dalla data del presente Atto, chiamata a rispondere nei confronti dei Creditori Garantiti, ai sensi o in relazione al Contratto di Finanziamento, ivi comprese, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le somme dovute a titolo risarcitorio e/o di indennizzo;
  - (C) il pagamento di tutte le somme che BHI sia o possa essere in qualunque momento e di volta in volta tenuta a corrispondere ai Creditori Garantiti ai sensi di quanto previsto dal presente Atto, ivi comprese le imposte, i costi, gli oneri e le spese, incluse quelle legali e notariali, sostenuti dai Creditori Garantiti in connessione con il recupero di somme dovute ai sensi del Contratto di Finanziamento e del presente Atto, ovvero con l'esercizio dei diritti avvenuti causa dal Contratto di Finanziamento e dal presente Atto o da disposizioni di legge; e/o
  - (D) il pagamento di ogni e qualunque importo di cui BHI sia o possa divenire, in ogni momento e di volta in volta, a decorrere dalla data del presente Atto, debitore a seguito di revocatoria, declaratoria di inefficacia e/o inopponibilità, anche relativa ai sensi delle disposizioni della Legge ~~relativa~~ o altrimenti, di ogni e qualunque pagamento effettuato a fronte delle obbligazioni pecuniarie, e responsabilità di cui ai precedenti punti (A), (B) e (C).
- 4.2 Fermo quanto previsto dall'articolo 13 (*Estinzione della garanzia*), il Pegno costituito con il presente Atto garantisce altresì tutti i crediti dei Creditori Garantiti verso BHI che dovessero sorgere dopo le scadenze originariamente previste ai sensi del Contratto di Finanziamento ivi compresi a titolo esemplificativo quelli vantati dai Creditori Garantiti verso BHI in caso di modifica del Contratto di Finanziamento di dilazione di pagamento accordate in qualsiasi forma.
- 4.3 Le obbligazioni di cui ai precedenti articoli 4.1 e/o 4.2 sono collettivamente indicate come le **obbligazioni**

Garantite".

5. Efficacia della garanzia

Anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1275 (Estinzione delle garanzie) del Codice Civile, il presente Atto, la garanzia costituita ai sensi del presente Atto, le obbligazioni pecuniarie ed i diritti di garanzia nascenti ai sensi del presente Atto:

- (A) sono assoluti e incondizionati, la loro validità ed esistenza sono autonome, e sono in aggiunta e senza pregiudizio per ogni altra eventuale garanzia reale o personale, ovvero per ogni altro diritto, azione, potere, facoltà o rimedio previsto dalla legge, di cui i Creditori Garantiti possano, attualmente o successivamente, beneficiare o venire a beneficiare, o comunque ad essi spettanti, in relazione a tutte o ad alcune delle Obbligazioni Garantite, sia verso BHI, sia verso altri eventuali coobbligati; e
- (B) conserveranno la propria validità ed efficacia nella loro integrità sino al completo adempimento di tutte le Obbligazioni Garantite ed in ogni caso fino all'estinzione della garanzia di cui al presente Atto ai sensi del successivo articolo 11 (*Estinzione della garanzia*), e ciò indipendentemente dalla eventuale modifica, proroga, novazione o cessione anche parziale del Contratto di Finanziamento, degli altri Documenti Finanziari e/o degli altri atti stipulati in adempimento di quelli; e
- (C) non saranno ridotti né potranno essere considerati oggetto di rinuncia qualora BHI provveda a rimborsi parziali o anticipati ai sensi del Contratto di Finanziamento e/o degli altri Documenti Finanziari, ovvero il Contratto di Finanziamento, gli altri Documenti Finanziari e/o gli altri atti stipulati in adempimento di quelli siano oggetto di modifica, proroga, novazione o cessione anche parziale.

6. Formalità relative al perfezionamento del Pegno

6.1 Perfezionamento del Pegno

Il Concedente si impegna, a propria cura e spese, con riferimento al marchio di cui all'Allegato B (*Proprietà Industriale*):

- (A) prontamente e comunque entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di stipula del presente Atto, a depositare per la trascrizione copia del presente Atto presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ai sensi dell'articolo 138 (*Trascrizione*) del Codice della Proprietà Industriale;
- (B) prontamente e comunque entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di stipula del presente Atto, a depositare per la trascrizione copia del presente Atto presso l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (*Marchi, Disegni e Modelli*) (UAMI - Alicante, Spagna), ai sensi dell'articolo 19 (*Dritti reali*) del Regolamento (CE) n. 207/2009 del 26 febbraio 2009, come successivamente modificato ed integrato;
- (C) prontamente e comunque entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di stipula del presente Atto, a depositare per la trascrizione copia del presente Atto presso il competente Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti (*United States Patent and Trademark Office, USPTO - Washington D.C. USA*);
- (D) ad osservare le formalità di registrazione e/o trascrizione presso i suddetti Uffici dei paesi coperti dalla Proprietà Intellettuale, secondo le specifiche regolamentazioni di ciascun paese, in relazione alle singole frazioni, con riferimento alla Proprietà Industriale, al fine di costituire il Pegno;
- (E) entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dall'avvenuto deposito di cui ai precedenti paragrafi da (A) a (D), a consegnare alla Banca Agente la certificazione rilasciata dall'ufficio competente che dia evidenza e confermi il predetto deposito;
- (F) a consegnare alla Banca Agente la documentazione rilasciata comprovante l'avvenuta registrazione delle istanze di trascrizione di cui ai precedenti paragrafi da (A) a (D) non appena in possesso del Concedente medesimo.

6.2 Ulteriori adempimenti

Il Concedente si impegna altresì a provvedere tempestivamente, anche su richiesta della Banca Agente, a tutti gli ulteriori adempimenti eventualmente necessari o ragionevolmente opportuni al fine di validamente costituire e/o rinnovare e/o confermare e/o rendere opponibile ai terzi l'Atto ed, in particolare, a far consegnare a ciascuna Parte una copia del presente Atto dichiarata conforme all'originale da parte di un notaio.

7. Dichiarazioni e garanzie

7.1 Il Concedente dichiara e garantisce quanto segue:

- (A) Il Concedente è il solo legittimo proprietario della Proprietà Industriale ed è munito di tutti i necessari poteri per stipulare il presente Atto nonché per dare esecuzione e adempimento a qualsiasi obbligazione derivante dallo stesso, ferme restando le attività di agglomeramento della titolarità della Proprietà Industriale poste in essere dal Concedente;
- (B) la Proprietà Industriale è stata validamente registrata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ai sensi del Codice della Proprietà Industriale o presso gli altri uffici di cui all'art. 6.1 (*Perfezionamento del Pegno*) ai sensi della normativa applicabile e tutte le spese, costi e tasse connesse alla Proprietà

Industriale sono state pagate dal Concedente, ferme restando le attività di aggiornamento della titolarità della Proprietà Industriale poste in essere dal Concedente;

- (C) per quanto di propria conoscenza, la Proprietà Industriale non viola alcuna disposizione del Codice della Proprietà Industriale ovvero della legge applicabile (laddove tale violazione sia ragionevolmente in grado di determinare un Evento Pregiudizievole Significativo);
- (D) il Concedente non ha alienato la Proprietà Industriale, né ha assunto alcun impegno a trasferire in proprietà a terzi (diversi dalle Società del Gruppo) la Proprietà Industriale, né ha assunto alcun impegno a cedere in licenza a terzi diversi dalle Società del Gruppo la Proprietà Industriale o i diritti ad essa collegati a fronte di una controprestazione, da parte del licenziatario, di valore complessivamente esiguo rispetto al valore di mercato del diritto di licenza in questione, o comunque a condizioni economiche tali da determinare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (E) il Concedente ha la piena capacità, il diritto e la legittimazione a costituire in pegno, in favore dei Creditori Garantiti, la Proprietà Industriale e l'Oggetto della Garanzia, ferme restando le attività di aggiornamento della titolarità della Proprietà Industriale poste in essere dal Concedente;
- (F) l'Oggetto della Garanzia è libero da ogni vincolo, ad eccezione del Pegno di cui al presente Atto, ferma restando la facoltà del Concedente di sfruttare (ovvero di continuare a sfruttare) liberamente l'Oggetto della Garanzia nella sua attività economica e commerciale, ivi compresa la facoltà di concedere la Proprietà Industriale in licenza a terzi, dandone prontamente comunicazione scritta alla Banca Agente;
- (G) la stipula del presente Atto, la costituzione ed il perfezionamento della garanzia di cui al presente Atto e/o l'adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente Atto da parte del Concedente:
  - (1) non violano, né determinano violazione di, alcuna disposizione di legge, statutaria, diritti di terzi, né alcun impegno contrattuale e/o obbligo comunque assunto dal Concedente e/o vincolante per lo stesso;
  - (2) non produrranno in capo al Concedente l'obbligo di rimborso anticipato in relazione a qualsiasi indebitamento ovvero la revoca o la decadenza dal beneficio del termine in relazione ad alcun finanziamento o linea di credito concessa al Concedente; e
  - (3) non comporteranno la costituzione o l'imposizione di qualsivoglia vincolo né comporteranno alcun obbligo in capo al Concedente di costituire alcun vincolo a favore di terzi con riguardo a propri beni presenti o futuri; e
- (H) non sono pendenti ovvero sono state minacciate per iscritto, innanzi ad autorità giudiziarie amministrative e/o arbitrali, in Italia o all'estero, azioni, procedimenti giudiziari, arbitrali o amministrativi o altre iniziative pregiudizievoli in relazione all'Oggetto della Garanzia e/o che possano incidere sulla validità e/o efficacia e/o opponibilità del presente Atto; e
- (I) fatto salvo quanto previsto dalle riserve legali incluse nei pareri legali consegnati alle Banche Finanziatrici in relazione al Contratto di Finanziamento, con il compimento delle formalità di cui al precedente articolo 6 (Formalità relative al perfezionamento del Pegno), il presente Atto darà origine, in conformità ai suoi termini, ad un pegno e ad una prelazione validi, efficaci, esecutibili ed opponibili nei confronti del Concedente e dei terzi, in favore dei Creditori Garantiti a garanzia del corretto e puntuale adempimento di tutte le Obbligazioni Garantite.

7.2 Tutte le dichiarazioni e garanzie di cui al presente articolo 7 (*Dichiarazioni e garanzie*) si intendono rilasciate e rinnovate, oltre che alla data di stipulazione del presente Atto, a ciascuna data in cui saranno reiterate le dichiarazioni e garanzie rese da BHI ai sensi del Contratto di Finanziamento e dovranno essere veritiere e corrette in ogni loro aspetto e rispettate sino a quando la garanzia costituita con il presente Atto sarà efficace, con riferimento ai fatti ed alle circostanze al momento esistenti.

#### 8. Impegni

8.1 Fino all'estinzione del Pegno ai sensi del successivo articolo 13 (*Estinzione della garanzia*), il Concedente si impegna, a proprie spese:

- (A) a tenere adeguata documentazione inerente all'Oggetto della Garanzia (ivi inclusa quella relativa alla registrazione e alla rinnovazione della registrazione della Proprietà Industriale) e permettere alla Banca Agente (previo ragionevole preavviso scritto) di esaminare e fare copie ed estratti di tale documentazione;
- (B) ad inviare alla Banca Agente copia di qualsivoglia notifica o comunicazione ricevuta in relazione all'Oggetto della Garanzia che sia rilevante ai fini della garanzia pignorizia di cui al presente Atto, e comunicare alla Banca Agente, ai sensi dell'articolo 498 (*Avviso ai creditori iscritti*) del Codice di Procedura Civile, l'eventuale insorgenza di qualsiasi pretesa avanzata da terzi, ivi inclusa qualsiasi comunicazione o richiesta di sequestro, pignoramento o qualsiasi altro vincolo o contestazione da chiunque proposta in relazione all'Oggetto della Garanzia;
- (C) ad astenersi dal porre in essere comportamenti attivi od omissivi che potrebbero direttamente o indirettamente pregiudicare la validità della garanzia pignorizia di cui al presente Atto e su richiesta;

scritta della Banca Agente, prontamente compiere tutto quanto di volta in volta ragionevolmente necessario al fine di tutelare l'Oggetto della Garanzia e/o la validità dei diritti di garanzia e degli altri diritti dei Creditori Garantiti sullo stesso;

- (D) a intraprendere qualsiasi azione necessaria e opportuna per la tutela dei diritti di garanzia e degli altri diritti dei Creditori Garantiti sull'Oggetto della Garanzia, sorti sulla base del presente Atto, a fronte di qualsivoglia pretesa avanzata da qualunque terzo;
  - (E) in ogni momento, a provvedere prontamente alla sottoscrizione e al rilascio di qualsiasi atto, contratto, documento o dichiarazione che si renda necessario o sia ragionevolmente ritenuto opportuno dalla Banca Agente e venga da quest'ultima richiesto per iscritto, al fine:
    - (1) di assicurare l'opponibilità ai terzi e l'immediato perfezionamento dei diritti di garanzia creati, o che verranno creati, con il presente Atto;
    - (2) di consentire ai Creditori Garantiti il libero e pieno esercizio dei diritti costituiti con il presente Atto sull'Oggetto della Garanzia e proteggere detti diritti dalle pretese avanzate da terzi; e
    - (3) in generale, di raggiungere le finalità di cui al presente Atto (ivi compreso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'esercizio dei rimedi in caso di inadempimento di cui all'articolo 11 (*Rimedi in caso di inadempimento*));
  - (F) a non vendere, trasferire, scambiare o comunque disporre dell'Oggetto della Garanzia, o di ogni altro diritto ad esso collegato, se non nei limiti di quanto stabilito ai sensi del presente Atto e del Contratto di Finanziamento, ferma restando la facoltà del Concedente di sfruttare (ovvero di continuare a sfruttare) liberamente l'Oggetto della Garanzia nella sua attività economica e commerciale, ivi compresa la facoltà di concedere la Proprietà Industriale in licenza a terzi, dandone prontamente comunicazione scritta alla Banca Agente;
  - (G) a richiedere tempestivamente la rinnovazione della registrazione della Proprietà Industriale e compiere ogni atto e ogni formalità necessari al conseguimento di tale rinnovazione ai sensi della normativa applicabile;
  - (H) Nell'ipotesi di modifica, in tutto o in parte, delle Obbligazioni Garantite, il Concedente si impegna, a semplice richiesta della Banca Agente, a sottoscrivere un atto ricognitivo del presente Pegno, in forma e sostanza soddisfacente per la Banca Agente, al fine di confermare ed estendere il presente Pegno anche a garanzia delle Obbligazioni Garantite così modificate.
- 8.2 Il Concedente si impegna, entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del presente Atto, a consegnare alla Banca Agente un elenco dei principali contratti aventi ad oggetto, esclusivamente o prevalentemente, la concessione in licenza a terzi, della Proprietà Industriale.

## 9. Diritti Connessi

- 9.1 Fintanto che non si sia verificato un Evento Rilevante, e, ove verificatosi, soltanto nel caso in cui questo sia stato sanato o oggetto di rinuncia da parte dei Creditori Garantiti, il Concedente potrà ricevere i proventi relativi ai Diritti Connessi.
- 9.2 Al verificarsi di un Evento Rilevante che sia stato comunicato per iscritto dalla Banca Agente al Concedente e fintanto che questo non sia stato sanato o oggetto di rinuncia da parte dei Creditori Garantiti:
- (A) il Concedente perderà automaticamente ed immediatamente il diritto a percepire qualsiasi provento relativo ai Diritti Connessi ai sensi del precedente paragrafo 9.1; e
  - (B) la Banca Agente sarà legittimata (ma non obbligata), in proprio e in rappresentanza degli altri Creditori Garantiti, a percepire i proventi di cui al precedente paragrafo 9.2(A), restando espressamente inteso che i proventi così pagati ai Creditori Garantiti saranno imputati a soddisfazione delle Obbligazioni Garantite scadute o, qualora non ci fossero Obbligazioni Garantite scadute, saranno trattenuti dalla Banca Agente a garanzia delle Obbligazioni Garantite.
- 9.3 I Creditori Garantiti comunicheranno, tempestivamente, per iscritto al Concedente il fatto che l'Evento Rilevante di cui al precedente paragrafo 9.2 non sia più in corso ovvero sia stato oggetto di rinuncia.
- 9.4 Successivamente alla comunicazione di cui al precedente 9.3, il diritto dei Creditori Garantiti di percepire i proventi in relazione ai Diritti Connessi ai sensi del precedente paragrafo 9.2(B) cesserà (senza alcun pregiudizio per la possibilità che i Creditori Garantiti diventino in futuro titolari di tali diritti, a seguito del verificarsi di un ulteriore Evento Rilevante) e questi ultimi corrisponderanno al Concedente gli importi degli stessi ricevuti a titolo di proventi in relazione ai Diritti Connessi durante la permanenza dell'Evento Rilevante (al netto di qualsiasi tassa o altro costo sostenuto in relazione al verificarsi ed alla permanenza dell'Evento Rilevante), salvo il caso in cui gli stessi siano stati imputati a pagamento delle Obbligazioni Garantite.

## 10. Ulteriori disposizioni

- 10.1 Il Concedente con il presente Atto nomina irrevocabilmente la Banca Agente, che accetta, a beneficio proprio e degli eventuali cessionari od aventi causa, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1723 (*Revocabilità del mandato*) del Codice Civile, quale proprio mandatario con rappresentanza e procuratore speciale avente il

potere e la facoltà di compiere ogni atto o altra formalità necessari per assicurare il perfezionamento del Pegno (anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 (*Formalità relative al perfezionamento del Pegno*)), in caso di inerzia del Concedente, agendo secondo buona fede e con l'obbligo di rendiconto ai sensi dell'articolo 1713 (*Obbligo di rendiconto*) del Codice Civile.

10.2 La Banca Agente non sarà tenuta a:

- (A) fare accertamenti o intraprendere azioni in relazione a richieste di pagamento, conversioni, sostituzioni, scadenze, offerte od altro relativamente a qualsiasi elemento della Proprietà Industriale,
- (B) intraprendere alcuna azione necessaria per preservare contro qualsiasi terzo i diritti relativi a qualsiasi parte della Proprietà Industriale.

11. Rimedi in caso di inadempimento

11.1 Intimazione

- (A) A seguito dell'invio a BHI di una comunicazione ai sensi degli articoli 19.1(B), 19.2(B) e 19.3(B) del Contratto di Finanziamento, ed alla decorrenza del relativo termine ivi previsto e sempre che le Obbligazioni Garantite non siano state nel frattempo soddisfatte, la Banca Agente avrà la facoltà di intimare a mezzo di ufficiale giudiziario al Concedente e a BHI inadempiente, di adempiere alle Obbligazioni Garantite, avvertendo che il mancato adempimento entro 5 (cinque) giorni da tale intimazione comporterà la vendita dell'Oggetto della Garanzia.
- (B) La comunicazione inviata dalla Banca Agente al Concedente, ai sensi del presente articolo 11.1 (*Intimazione*), avrà, nei confronti dei medesimi, gli effetti dell'intimazione di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2797 (*Forme della vendita*) del Codice Civile, senza necessità di ulteriore intimazione.
- (C) Qualora i soggetti intimati non effettuino il pagamento entro il termine sopra indicato la Banca Agente potrà procedere alla vendita dell'Oggetto della Garanzia nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 11.2 (*Vendita dell'Oggetto della Garanzia*).

11.2 Vendita dell'Oggetto della Garanzia

- (A) In virtù di quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 2797 (*Forme della vendita*) del Codice Civile e senza pregiudizio per i diritti dei Creditori Garantiti ai sensi dell'articolo 2798 (*Assegnazione della cosa in pagamento*) del Codice Civile, decorsi 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal ricevimento della notificazione dell'intimazione di cui al precedente articolo 11.1 (*Intimazione*) e sempre che le Obbligazioni Garantite non siano state nel frattempo soddisfatte, l'Oggetto della Garanzia potrà essere venduto in tutto od in parte ed anche in più fasi, con o senza incanto, in Italia o all'estero, tramite la struttura di negoziazione della Banca Agente o tramite una società di intermediazione mobiliare o un pubblico ufficiale all'uopo autorizzato o qualsiasi altra persona nominata dalla competente Autorità Giudiziaria o con qualsiasi altra modalità che la Banca Agente potrà ritenere conveniente, ferme le norme inderogabili di legge. La banca Agente dovrà dare comunicazione al Concedente del luogo e dell'ora in cui avrà luogo la vendita con almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi di preavviso. La Banca Agente non sarà tenuta ad accettare alcuna offerta di acquisto che a suo ragionevole giudizio dovesse ritenere non conveniente. Il Concedente dovrà in ogni caso essere regolarmente e tempestivamente informato delle attività e dei termini del processo di vendita e della vendita così effettuata.

Fatto salvo quanto precede, il Concedente con il presente Atto nomina irrevocabilmente la Banca Agente, che accetta, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1723 (*Revocabilità del mandato*) del Codice Civile, quale mandatario con rappresentanza e procuratore speciale avente il potere e la facoltà di perfezionare ogni atto o altra formalità necessari per trasferire o altrimenti cedere a terzi, in nome e per conto del Concedente, l'Oggetto della Garanzia, o parte di esso, nel caso di escussione del Pegno, agendo secondo buona fede e con l'obbligo di rendiconto ai sensi dell'articolo 1713 (*Obbligo di rendiconto*) del Codice Civile.

- (B) La Banca Agente potrà rinviare di volta in volta qualsiasi vendita, mediante annuncio dell'ora e luogo per tale rinvio stabilito, e detta vendita, senza ulteriore avviso, potrà essere effettuata all'ora e nel luogo cui sarà stata rinviata.
- (C) È fatta comunque salva ogni diversa forma di escussione del Pegno e di alienazione dell'Oggetto della Garanzia prevista dalla legge, inclusa, senza limitazione, la possibilità da parte della Banca Agente di domandare l'assegnazione in pagamento dell'Oggetto della Garanzia.
- (D) I proventi relativi alla escussione totale o parziale del Pegno dovranno essere imputati come segue:
  - (1) in primo luogo, per il pagamento dei costi e delle spese (comprese le spese legali, le imposte o tasse ed altri costi debitamente documentati) sopportati dalla Banca Agente e dai Creditori Garantiti in relazione a:
    - (a) la gestione del presente Atto;
    - (b) la conservazione, l'uso o la gestione, la vendita, la riscossione o qualsiasi altra forma di realizzazione di qualsiasi porzione dell'Oggetto della Garanzia;



- (c) l'esercizio o l'azionamento di qualsiasi loro diritto ai sensi del presente Atto; e/o
  - (d) l'omissione o l'inadempimento da parte del Concedente rispetto a qualsiasi disposizione del presente Atto;
- (2) In secondo luogo, al soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite in relazione a: (I) interessi maturati e quant'altro (tra cui commissioni, provvigioni, onere e spese), non pagati da BHI in dipendenza del Contratto di Finanziamento, e (II) capitale non rimborsato del Finanziamento; e
- (3) In terzo luogo, nei limiti dell'eccedenza, a favore del Concedente o degli altri soggetti legittimati alla loro riscossione, o secondo le decisioni della competente Autorità Giudiziaria.
12. **Indennizzi e spese**
- 12.1 Gli oneri, le imposte, i costi e le spese di qualunque natura (incluse spese legali e notarili) relativi al presente Atto saranno disciplinati in conformità a quanto previsto dall'articolo 21 del Contratto di Finanziamento.
13. **Estinzione della garanzia**
- 13.1 Fatto salvo quanto previsto nel successivo paragrafo 13.2, in espressa deroga all'articolo 1200 (*Liberazione dalle garanzie*) del Codice Civile, la garanzia costituita con il presente Atto sarà liberata dai Creditori Garantiti, su richiesta ed a costi e spese del Concedente, dopo l'integrale ed incondizionato adempimento delle Obbligazioni Garantite e dopo il completo decorso del Periodo di Garanzia.
- 13.2 Successivamente all'integrale ed incondizionato adempimento delle Obbligazioni Garantite (ad eccezione di quelle di cui al paragrafo 4.1(D)) ed all'integrale rimborso del Finanziamento, i Creditori Garantiti, su richiesta ed a costi e spese del Concedente, acconsentiranno alla liberazione dell'Oggetto della Garanzia prima della decorrenza del Periodo di Garanzia qualora si verificino le seguenti condizioni:
- (A) alla data del rimborso non era pendente alcun Evento Rilevante;
  - (B) i pagamenti dovuti alle Banche Finanziatrici siano sempre stati effettuati in denaro;
  - (C) le Banche Finanziatrici non abbiano più alcuna obbligazione di erogare Utilizzi o altri Importi ai sensi del Contratto di Finanziamento;
  - (D) sia stata consegnata alla Banca Agente la seguente documentazione, in forma e contenuto ritenuti soddisfacenti dalla stessa Banca Agente, ed avente data non anteriore a 10 (dieci) Giorni Lavorativi antecedenti la data di consegna:
    - (1) certificato di vigenza rilasciato dal Registro delle Imprese competente (ovvero, in caso di società costituita non in Italia, il documento equivalente nella relativa giurisdizione) che confermi che BHI e, se diverso, ciascun soggetto che abbia effettuato pagamenti per adempiere alle Obbligazioni Garantite, non sono soggetti ad alcuna procedura concorsuale;
    - (2) visura protesti (ovvero, in caso di società costituita non in Italia, il documento equivalente nella relativa giurisdizione) che confermi che BHI e, se diverso, ciascun soggetto che abbia effettuato pagamenti per adempiere alle Obbligazioni Garantite, non sono e non sono stati oggetto di alcun protesto alla data del certificato;
    - (3) certificato dell'Ufficio delle Esecuzioni Mobiliari emesso dalla Cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede BHI e, se diverso, ciascun soggetto che abbia effettuato pagamenti per adempiere alle Obbligazioni Garantite (ovvero, in caso di società costituita non in Italia, il documento equivalente nella relativa giurisdizione) che confermi che non è pendente alcuna esecuzione mobiliare nei confronti degli stessi;
    - (4) certificato dell'Ufficio delle Esecuzioni Immobiliari emesso dalla Cancelleria del Tribunale competente (ovvero, in caso di società costituita non in Italia, il documento equivalente nella relativa giurisdizione) che confermi che non è pendente alcuna esecuzione immobiliare nei confronti di BHI e, se diverso, di ciascun soggetto che abbia effettuato pagamenti per adempiere alle Obbligazioni Garantite;
  - (E) sia stata consegnata alla Banca Agente, in forma e contenuto ritenuti soddisfacenti dalla stessa Banca Agente, una dichiarazione sottoscritta dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero amministratore unico di BHI e, se diverso, di ciascun soggetto che abbia effettuato pagamenti per adempiere alle Obbligazioni Garantite, attestante che, in base alle informazioni disponibili allo stesso/agli stessi nell'esercizio delle sue/loro funzioni, alla data del rimborso e di detta dichiarazione:
    - (1) la relativa società non si trovava e non si trova in situazione di insolvenza o in una delle situazioni previste dagli articoli 2446 (*Riduzione del capitale per perdite*) o 2447 (*Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale*) ovvero, come applicabile, 2482-bis (*Riduzione del capitale per perdite*) o 2482-ter (*Riduzione del capitale al di sotto del limite legale*) del Codice Civile (ovvero, in caso di società costituita non in Italia, in una situazione equivalente ai sensi delle leggi del paese di costituzione di tale società);
    - (2) per quanto di sua conoscenza, non vi erano e non vi sono elementi che inducano ragionevolmente a ritenere che la relativa società si trovi o si troverà nei 6 (sei) mesi (ovvero 12

(dodici) mesi, nel caso in cui le Obbligazioni Garantite siano state rimborsate anticipatamente rispetto alle loro scadenze originarie successivi, in stato di insolvenza né soggetta a procedura concorsuale o di liquidazione (o ad altra procedura analoga in Italia o all'estero).

14. **Comunicazioni - Elezione di domicilio**

14.1 Ai fini del presente Atto, le Parti eleggono domicilio all'indirizzo rispettivamente indicato nel successivo paragrafo 14.2. Presso tale domicilio eletto potrà essere inoltrata ogni comunicazione relativa al presente Atto ed alla garanzia costituita in forza dello stesso, inclusa la notificazione di ogni atto giudiziario e/o processuale, anche esecutivo, correlato al presente Atto ed ai diritti di garanzia costituiti in forza dello stesso.

14.2 Tutte le comunicazioni, i documenti, o le richieste previste ai sensi del presente Atto dovranno essere effettuate per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti, potranno essere effettuate per raccomandata A.R. anticipata via fax e via e-mail ai seguenti indirizzi delle Parti, o a quelli (purché in Italia) successivamente indicati in sostituzione per iscritto da ciascuna delle Parti a tutte le altre.

(A) Se al Concedente:

**Buccellati Holding Italia S.p.A.**

Via Lodovico Mancini 1

20129 - Milano (Italia)

Attenzione: Dott. Aldo Beltrami

Telefax: +390254102084

E-mail: aido.beltrami@buccellati.com

(B) Se alla Banca Agente e ai Creditori Garantiti, presso la Banca Agente:

**UniCredit S.p.A.**

Largo Angelo Fochetti 16, 00154 Roma

Attenzione: Tiziano di Giovanni / Marco Ascenzi

T: +39 06 87820754/+39 06 87820755

F: +39 06 45619699

Email: tiziano.digiovanni@unicredit.eu / marco.ascenzi@unicredit.eu

14.3 Le comunicazioni pervenute in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo ovvero oltre le ore 17:00 di un Giorno Lavorativo saranno considerate come pervenute il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

15. **Tasse, imposte e spese**

Le tasse, le imposte, i costi e le spese (anche legali e notariali) debitamente documentate, relative o comunque connesse al Pegno, al presente Atto ed alla sua costituzione, perfezionamento, tutela, mantenimento, esecuzione e/o modifica sono a esclusivo carico di BHI.

16. **Legge regolatrice e foro competente**

16.1 **Legge regolatrice**

Il presente Atto sarà regolato dalla legge italiana ed interpretato in conformità alla medesima.

16.2 **Foro competente**

Fatti salvi i procedimenti di conciliazione e/o mediazione eventualmente previsti per legge quali condizioni di procedibilità dell'azione e fatti salvi i casi di competenza inderogabile stabiliti dalla legge, per qualunque controversia relativa alla interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente Atto o comunque ad esso relativa sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

17. **Disposizioni finali**

17.1 Tutte le modifiche relative a qualsiasi disposizione di cui al presente Atto dovranno essere effettuate per iscritto a pena di nullità. Tutti gli atti di rinuncia a qualsiasi diritto di cui alle disposizioni del presente Atto od ogni consenso prestato affinché il Concedente, la Banca Agente e/o i Creditori Garantiti possano derogare alle disposizioni del presente Atto saranno ritenuti validi ed efficaci solo se effettuati per iscritto. Resta comunque inteso che tale rinuncia o consenso avrà valore solo con riferimento al singolo caso specifico.

17.2 Il ritardato o mancato esercizio da parte della Banca Agente e/o dei Creditori Garantiti, di un qualsiasi diritto, ai sensi del presente Atto, del Contratto di Finanziamento o di qualsiasi altro Documento Finanziario, non avrà valore di rinuncia ad essi, né il singolo o parziale esercizio di tali diritti precluderà un ulteriore esercizio degli stessi né precluderà l'esercizio di qualunque altro diritto. I diritti ed i rimedi previsti nel presente Atto, nel Contratto di Finanziamento e/o negli altri Documenti Finanziari in favore della Banca Agente e dei Creditori

Garantiti sono tra loro cumulabili e vanno ad aggiungersi ad ogni altro diritto o rimedio spettante per legge o in virtù di ogni altro atto o contratto.

- 17.3 Il Pegno costituisce un diritto di garanzia reale e di prelazione sull'Oggetto della Garanzia e sarà vincolante per il Concedente ed i suoi successori ed aventi causa e sarà a beneficio (unitamente a tutti i diritti e rimedi spettanti ai sensi del Contratto di Finanziamento e/o degli altri Documenti Finanziari aventi titolo dai medesimi e dal presente Atto) dei Creditori Garantiti e dei loro successori, cessionari ed aventi causa anche, nel caso di proroga, novazione, sostituzione e/o modifica del Contratto di Finanziamento e/o degli altri Documenti Finanziari o delle Obbligazioni Garantite. Senza pregiudizio alcuno di quanto sopra stabilito, ciascun Creditore Garantito e/o la Banca Agente potranno cedere o trasferire i diritti e le obbligazioni sorte ai sensi del presente Atto a terzi (i quali acquisteranno ed assumeranno di conseguenza tutti i diritti e le obbligazioni previste dal presente Atto), in unione al trasferimento o cessione, in tutto o in parte, dei crediti e/o diritti e obbligazioni di cui al Contratto di Finanziamento e/o agli altri Documenti Finanziari, in conformità a quanto previsto nel Contratto di Finanziamento; il Concedente consente espressamente sin d'ora, anche ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'articolo 1407 (Cessione del contratto - Forma), del Codice Civile, ad ogni siffatto trasferimento o cessione da parte dei Creditori Garantiti, che dovranno comunque informarne per iscritto il Concedente.
- 17.4 Il Concedente non potrà in nessun caso cedere o trasferire neppure in parte i propri diritti e/o obblighi di cui al presente Atto senza il preventivo consenso scritto dei Creditori Garantiti. Il Concedente accetta che la Banca Agente e i Creditori Garantiti non saranno responsabili per gli eventuali danni causati al Concedente dalle modalità di esercizio, tentato esercizio o mancato esercizio di alcuno dei diritti, azioni, poteri, rimedi o facoltà ad essi spettanti ai sensi del presente Atto e dei diritti di garanzia in esso costituiti se non nel caso di dolo o colpa grave.
- 17.5 Nei limiti ammessi dall'articolo 1419 (Nullità parziale) del Codice Civile, la contrarietà a norme di legge e l'invalidità o l'inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel presente Atto non avrà effetto sulla validità ed efficacia di qualunque altra disposizione del presente Atto. Le Parti si impegnano sin d'ora a svolgere in buona fede trattative volte a raggiungere un accordo sui termini di una disposizione che sia accettabile per tutte le Parti e che abbia un effetto economico il più possibile analogo a quello della disposizione contraria a norma di legge, invalida o inefficace, da sostituire.
- 17.6 I titoli dei singoli articoli del presente Atto sono stati inseriti per comodità di lettura ed essi non assumono rilevanza alcuna ai fini dell'interpretazione del presente Atto.
- 17.7 Ai fini dell'informativa precontrattuale prevista dalle "Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", emanate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 15 luglio 2015 (e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 luglio 2015), le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto e confermano che il presente Atto ed i relativi allegati hanno costituito oggetto di trattativa individuale tra le stesse.
18. **Trattamento Tributario**
- 18.1 Il Pegno creato con il presente Atto garantisce obbligazioni del solo Costituente e, pertanto, il presente Atto è soggetto a imposta di registro in misura fissa (Euro 200,00).

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'articolo 1341 (Condizioni generali di contratto) del Codice Civile si approvano specificamente le seguenti pattuizioni:

Art. 3 (Costituzione del Pegno), Art. 5 (Efficacia della garanzia), Art. 6 (Formalità relative al perfezionamento del Pegno), Art. 8 (Impegni), Art. 9 (Diritti Connessi), Art. 10 (Ulteriori disposizioni), Art. 11 (Rimedi in caso di inadempimento), Art. 12 (Indennizzi e spese), Art. 13 (Estinzione della garanzia), Art. 14 (Comunicazioni - Elezione di domicilio), Art. 15 (Tasse, imposte e spese), Art. 16 (Legge regolatrice e foro competente), Art. 17.1 (obbligatorietà della forma scritta), Art. 17.2 (ritardato o mancato esercizio di un diritto), Art. 17.3 (consenso preventivo a cessione), Art. 17.4 (divieto di cessione), Art. 17.4 (limitazione di responsabilità dei Creditori Garantiti).

#### ALLEGATI

Allegato A (Descrizione del Finanziamento);

Allegato B (Proprietà Industriale).

\*\*\*\*\*



Milano, 21 aprile 2016

UniCredit S.p.A.

*Paolo Costo* Presidente

Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l.

*Alberto D'Amico*


Buccellati Holding Italia S.p.A.

*Gianluca Brozzetti*  
GIANLUCA BROZZETTI  
CEO



*Buccellati*

*AM*



N. 2463 di rep.

N. 1736 di racc.

Certifico io sottoscritta Carlotta Dorina Stella Marchetti,  
notaio in Milano, iscritta al Collegio Notarile di Milano,  
che i signori:



- Cesaro Daniele, nato a Torino il 20 febbraio 1976,
- Ciavarella Simona, nata a Milano il 21 giugno 1979,

entrambi domiciliati per l'incarico in Milano, via San  
Protaso n. 3/A, nella loro qualità di Quadri Direttivi di IV  
Livello e, come tali, in rappresentanza congiunta della  
società per azioni denominata:

"UniCredit Società per Azioni" in forma abbreviata "UniCredit  
S.p.A."

con sede legale in Roma, via Alessandro Specchi n. 16, e  
Direzione Generale in Milano, piazza Gae Aulenti n. 3 -  
Tower A, capitale sociale sottoscritto e versato Euro  
20.298.341.840,70, codice fiscale e numero di iscrizione al  
Registro delle Imprese di Roma: 00348170101, iscritta al  
R.E.A. di Roma al n. 1179152, iscritta all'Albo delle Banche  
e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit, iscritta all'Albo  
dei Gruppi Bancari al n. 2008.1, Codice ABI 02008.1, aderente  
al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi,

muniti degli occorrenti poteri in forza di procura ricevuta  
in data 21 dicembre 2012 dal notaio in Milano Angelo Busani,  
n. 23.191/11.507 di rep., registrata all'Agenzia delle  
Entrate di Milano 1 in data 24 dicembre 2012 al n. 44.625



	serie 1T;	
	- Stefani Claudio Domenico, nato a Milano l'1 ottobre 1963,	
	domiciliato per l'incarico in Milano, Piazza Filippo Meda n.	
	4, nella sua qualità di Responsabile di Funzione Secondaria	
	e, come tale, in rappresentanza della società denominata:	
	"Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l." o in breve	
	"Bipiemme" o "B.P.M."	
	con sede legale in Milano, piazza Filippo Meda n. 4, codice	
	fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di	
	Milano: 00715120150, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 4450,	
	iscritta all'Albo dei Gruppi Creditizi al n. 5584.8 e	
	Capogruppo del Gruppo Bancario Bipiemme, iscritto all'Albo	
	dei Gruppi Bancari,	
	munto degli occorrenti poteri in forza di procura ricevuta	
	in data 18 febbraio 2015 dal notaio in Milano Riccardo	
	Genghini, n. 82.663/14.437 di rep., registrata all'Agenzia	
	delle Entrate di Milano 4 in data 24 febbraio 2015 al n.	
	6.301 serie 1T;	
	- Brozzetti Gianluca, nato a Perugia il 4 marzo 1954,	
	domiciliato per la carica in Milano, via L. Mancini n. 1,	
	nella sua qualità di Amministratore Delegato e, come tale,	
	nell'interesse della società per azioni denominata:	
	"Buccellati Holding Italia S.p.A."	
	con sede legale in Milano, via L. Mancini n. 1, capitale	
	sociale sottoscritto e versato euro 22.940.883,69, codice	

fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro

delle Imprese di Milano: 00739600153, iscritta al R.E.A. di

Milano al n. MI-720682,

munito degli occorrenti poteri in forza ed in esecuzione

della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 17

marzo 2016 che, in estratto autentico, si allega al presente

atto sotto la lettera "C",

della identità personale, qualifica e poteri dei quali io

notaio sono certo, hanno sottoscritto l'atto che precede alle

ore 11,45 (undici virgola quarantacinque) e firmato a margine

gli altri sei mezzi fogli dello stesso e gli allegati "A" e

"B", il tutto pure da me notaio firmato, in mia presenza e

vista.

Da me letto, omessi gli allegati.


Milano, Corso Vittorio Emanuele n. 1

21 (ventuno) aprile 2016 (duemilasedici)

*Luca Biondi*




*[Handwritten signature]*




Allegato A del n. 2463/1736 rep.  
Descrizione del Finanziamento

Contratto di Finanziamento	
Data di stipula	21 aprile 2016.
Banche Arranger	- UniCredit S.p.A.; - Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l.
Banca Agente	- UniCredit S.p.A.
Banche Finanziatrici	- UniCredit S.p.A. - Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l.
Beneficiario	- Buccellati Holding Italia S.p.A..
Importo	Le Banche Finanziatrici hanno concesso al Beneficiario un finanziamento fino all'importo massimo di Euro 24.000.000,00 (il "Finanziamento"), suddiviso come segue: - Linea A dell'importo massimo complessivo di Euro 18.000.000,00; - Linea B dell'importo massimo complessivo di Euro 6.000.000,00.
Scopo	- La Linea A, suddivisa in Linea A1 e Linea A2, è stata concessa allo scopo di: (i) finanziare le generali esigenze di cassa del Beneficiario, ivi inclusi i Costi dell'Operazione e il piano di sviluppo e di crescita del Gruppo di cui al Business Plan, e di rifinanziare l'Indebitamento Finanziario Esistente del Beneficiario; (ii) finanziare il piano di sviluppo e crescita del Gruppo di cui al Business Plan. - La Linea B: è stata concessa a supporto delle esigenze finanziarie derivanti dalla gestione annuale del capitale circolante incrementale del Beneficiario.
Tasso di interesse	EURIBOR 6 mesi (con Euribor <0 il floor "Euribor6m" è da intendersi pari a 0).
Margine	450 b.p.s. p.a. soggetto variazioni di cui alla definizione di Margine
Rimborso	Come previsto nel Contratto di Finanziamento all'articolo 8 (Rimborso del Finanziamento), nonché agli articoli 9 (Rimborso anticipato volontario) e 10 (Rimborso anticipato obbligatorio).
Durata	- Linea A: 6,5 anni dalla stipula del Contratto di Finanziamento, comprensivi di un periodo di preammortamento/utilizzo di 18 mesi; - Linea B 6 anni.
Dichiarazioni e garanzie	Come previste all'articolo 13 (Dichiarazioni e garanzie) del Contratto di Finanziamento.
Obblighi	Come precisati, <i>inter alios</i> , agli articoli 14 (Obblighi informativi), 15 (Obblighi di rispetto dei parametri finanziari), 16 (Obblighi di fare) del Contratto di Finanziamento.
Recesso, risoluzione e decadenza dal beneficio del termine	Come precisato all'articolo 19 (Rimedi in casi di Evento Rilevante) del Contratto di Finanziamento.
Commissioni, spese e imposte	Come precisate agli articoli 20 (Commissioni), 21 (Spese imposte, ed oneri) e 22 (Importo compensativo) del Contratto di Finanziamento.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





# BARZANO & ZANARDO

INTELLECTUAL PROPERTY

**Cliente/i**  
43092 BUCCELLATI HOLDING ITALIA S.P.A.  
Marchi nazionali all'estero

**Titolare/i**  
436104 BUCCELLATI HOLDING ITALIA S.P.A.

**Marchio :** 61529 BUCCELLATI  
**Domanda :** 17/09/2007  
**Decorrenza:**  
**Scadenza :**

**Numero :** 77281335  
**Durata :** 10 Anno/i  
**Tipo documento:** PRIMO DEPOSITO

**Paese :** USA | Classe : 08 , 09 , 16 , 18 , 20 , 21 , 24 , 25 , 34 , 35.

**Typo :** (MARCHIO VERBALE)

# BUCCELLATI

**Cliente/i**  
43092 BUCCELLATI HOLDING ITALIA S.P.A.  
Marchi nazionali all'estero

**Titolare/i**  
436104 BUCCELLATI HOLDING ITALIA S.P.A.

**Marchio :** 61529 BUCCELLATI  
**Domanda :** 12/05/2008  
**Rilascio :** 12/05/2008  
**Decorrenza:** 12/05/2008  
**Scadenza :** 12/05/2018

**Numero :** 2156171  
**Durata :** 10 Anno/i  
**Tipo documento:** PRIMO RINNOVO

**Reg.Preceden.:** Numero registrazione  
2156171

**Data reg.:** 12/05/1998  
**Numero domanda:** 75164587  
**Data dom.:** 12/09/1996

**Paese :** USA | Classe : 14.

**Typo :** (MARCHIO VERBALE)

# BUCCELLATI



**Cliente/i**  
43092 BUCCELLATI HOLDING ITALIA S.P.A.  
Marchi nazionali all'estero

**Titolare/i**  
436104 BUCCELLATI HOLDING ITALIA S.P.A.

**Marchio :** 61529 BUCCELLATI  
**Domanda :** 17/09/2007  
**Decorrenza:**  
**Scadenza :**

**Numero :** 77281335  
**Durata :** 10 Anno/i  
**Tipo documento:** PRIMO DEPOSITO

**Paese :** USA | Classe : 08 , 09 , 16 , 18 , 20 , 21 , 24 , 25 , 34 , 35.

**Typo :** (MARCHIO VERBALE)

*Emilio Barzani*  
*Antonio Zanardo*  
*Donatella Casaro*

All. "B" al N° 24637/1736 di rep.

TRADEMARK

# BARZANO & ZANARDO

INTELLECTUAL PROPERTY

Domanda : 2/01/2008 Numero : 841635  
Rilascio : 2/01/2008 Numero : 841635  
Decorrenza : 2/01/2008 Durata : 10 Anno/i  
Scadenza : 2/01/2018 Tipo documento: SECONDO RINNOVO  
Reg.Preceden.: Numero registrazione 841635 Data reg. 2/01/1968 Numero domanda 72261614 Data dom. 29/12/1966  
841635 29/12/1988 29/12/1988

Paese : USA | Classe : 08 , 14 .

# BUCCELLATI

Cliente/i

43082 BUCCELLATI HOLDING ITALIA S.P.A.

Marchi nazionali all'estero

Marchio : 61529 BUCCELLATI  
Domanda : 4/03/2009  
Rilascio : 4/03/2009  
Decorrenza : 4/03/2009  
Scadenza : 4/03/2019

Reg.Preceden.: Numero registrazione 865932  
865932

Paese : USA | Classe : 35 .

Titolare/i


416304 BUCCELLATI HOLDING ITALIA S.P.A.

Ns.Rif. : CE 75240.00

Numero : 865932  
Durata : 10 Anno/i  
Tipo documento: SECONDO RINNOVO

Data reg. 4/03/1969 Numero domanda 72261610 Data dom. 29/12/1966  
29/12/1989 29/12/1989

# BUCCELLATI



Titolare/i

416304 BUCCELLATI HOLDING ITALIA S.P.A.

Ns.Rif. : CI 47258.00

# BARZANO & ZANARDO

INTELLECTUAL PROPERTY

Marchio : 63529 BUCCELLATI  
Domanda : 9/02/2012  
Rilascio : 20/02/2012  
Decorrenza : 19/02/2012  
Scadenza : 19/02/2022

Reg.Preceden.: Numero registrazione  
333414  
980504

Paese : ITALIA | Classe : 03 , 14 , 18 , 21 , 25 .

Numero : 302012902021359 (RM2012C000759)  
Numero : 1479942  
Durata : 10 Anno/i  
Tipo documento: SECONDO RINNOVO

Data reg. Numero domanda Data dom.  
19/07/1982 MI1982C017540 19/02/1982  
24/10/2005 MI2001C012644 17/12/2001

# BUCCELLATI

Cliente/i  
43092 BUCCELLATI HOLDING ITALIA S.P.A.  
Marchi in Italia

Marchio : 63529 BUCCELLATI  
Domanda : 26/10/2007  
Rilascio : 20/04/2010  
Decorrenza : 5/11/2007  
Scadenza : 5/11/2017

Reg.Preceden.: Numero registrazione  
492707  
812323

Paese : ITALIA | Classe : 03 , 08 , 09 , 14 , 18 , 21 , 24 , 25 , 34 , 42 .

Titolare/i  
4316104 BUCCELLATI HOLDING ITALIA S.P.A.  
Ns.Rif. : CI 63327.00

Numero : 302007901568460 (RM2007C005913)  
Numero : 1273182  
Durata : 10 Anno/i  
Tipo documento: SECONDO RINNOVO


Data reg. Numero domanda Data dom.  
27/04/1988 MI1987C024052 5/11/1987  
15/05/2000 MI1997C009264 16/10/1997

# BUCCELLATI

TRADEMARK  
REEL: 005798 FRAME: 0653

Stampato il 20/04/2016 Pagina: 3

Titolare/i  
4316104 BUCCELLATI HOLDING ITALIA S.P.A.



# BARZANO & ZANARDO

INTELLECTUAL PROPERTY

Marchi in Italia

Marchio : 61529 BUCCELLATI  
Domanda : 23/09/2015  
Decorrenza : 23/09/2015  
Scadenza : 23/09/2025  
Paese : ITALIA | Classe : 35.

Ns. Rif. : CI 64143-00

Tipo : (MARCHIO VERBALE)

Numero : 302015000054419

Durata : 10 Anno/i

Tipo documento: PRIMO DEPOSITO

# BUCCELLATI

Cliente/i

43092 BUCCELLATI HOLDING ITALIA S.P.A.  
Marchi dell'Unione europea

Marchio : 61529 BUCCELLATI  
Domanda : 3/03/2010  
Rilascio : 24/10/2011  
Decorrenza : 3/03/2010  
Scadenza : 3/03/2020  
Paese : UNIONE EUROPEA | Classe : 08, 14, 35.

Titolare/i

416104 BUCCELLATI HOLDING ITALIA S.P.A.  
Ns. Rif. : CTM 3034-00

Tipo : (MARCHIO VERBALE)

Numero : 8923229

Numero : 8923229

Durata : 10 Anno/i

Tipo documento: PRIMO DEPOSITO

# BUCCELLATI

Cliente/i

43092 BUCCELLATI HOLDING ITALIA S.P.A.  
Marchi dell'Unione europea

Marchio : 61529 BUCCELLATI  
Domanda : 24/10/2011  
Rilascio : 10/10/2012  
Decorrenza : 24/10/2011  
Scadenza : 24/10/2021

Titolare/i

416104 BUCCELLATI HOLDING ITALIA S.P.A.  
Ns. Rif. : CTM 4516-00

Tipo : (MARCHIO VERBALE)

Numero : 010363299

Numero : 010363299

Durata : 10 Anno/i

Tipo documento: PRIMO DEPOSITO



*Alberoni*  
*Stella*  
*Prandi*  
*Prandi*  
*Prandi*

*Prandi*

Oppositore : BUCCELLATI HOLDING ITALIA

# BARZANÒ & ZANARDO

INTELLECTUAL PROPERTY

Data priorità  
4/08/2011  
Paese : UNIONE EUROPEA | Classe : 43.

Numero  
MIZ011C008318  
Paese : UNIONE EUROPEA | Classe : 43.

ITALIA

# BUCCELLATI

Cliente/i

43092 BUCCELLATI HOLDING ITALIA S.P.A.

Marchi dell'Unione europea

Marchio : 61529 BUCCELLATI

Domanda : 22/09/2015

Rilascio : 10/02/2016

Decorrenza : 22/09/2015

Scadenza : 22/09/2025

Paese : UNIONE EUROPEA | Classe : 08 , 09 , 21 , 25 .

Titolare/i

43104 BUCCELLATI HOLDING ITALIA S.P.A.

Ns.Rif. : CTM 4653.00

Tipo : (MARCHIO VERBALE)

Numero : 14575823


Numero : 14575823

Durata : 10 Anno/i

Tipo documento : PRIMO DEPOSITO

# BUCCELLATI

Legenda Rifiuti: (P) - Rifiuto totale o parziale provvisorio. (X) - Rifiuto totale definitivo. (D) - Decaduto. (Z) - Lista prodotti/servizi limitato/riformulato.




TRADEMARK

REEL: 005798 FRAME: 0655

*Double Cross*

*Stefano Zanardo*



All. C al N° 2463/2016 di rep.

1

**BUCCELLATI HOLDING ITALIA S.p.A.**

Sede legale: via Ludovico Mancini n. 1 - 20129 Milano

Capitale sociale: euro 22.940.883,69 i.v.

Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano: 00739680153



\* \* \*

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL GIORNO 17 MARZO 2016

Oggi 17 marzo 2016, alle ore 12.30 in Milano, presso la sede della Società, in Milano - via Mancini n. 1, il Consiglio di Amministrazione di Buccellati Holding Italia S.p.A. (di seguito: la "Società") si è riunito, anche tramite collegamento in audio-conferenza, per proseguire la riunione, aperta alle ore 12.30 di oggi ed interrotta per accordo tra gli intervenuti alle ore 12.45, convocata per la trattazione del seguente

**ordine del giorno**

- 1) **Cessazione e nomina di un Amministratore e di un Vice-Presidente; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2) **Proposta di assunzione di finanziamenti bancari con prestazione di relative garanzie; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 3) **Urgenti e sopravvenute.**

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Andrea Buccellati (di seguito: il "Presidente"), il quale invita a svolgere le funzioni di segretario l'Avv. Emiliano Nitti, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- questa riunione è stata regolarmente convocata con avviso inviato l'11 marzo 2016 aventi diritto ad intervenire;
- del Consiglio di Amministrazione, risultano intervenuti alla riunione: in persona, oltre a sé, il Vice Presidente Thierry Andretta, l'Amministratore Delegato Gianluca Brozzetti ed i Consiglieri Marco Carotenuto, Manuel Antonio Catalano e Pietro Mazzola;
- del Collegio Sindacale, assistono alla riunione: in persona, il Presidente Pietro Manzonetto ed i Sindaci Effettivi Davide Mantegazza e Gian Marco Committeri (collegato in audio-conferenza);
- tutti i partecipanti sono riconosciuti dagli intervenuti e messi in condizione di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi ed hanno a disposizione i documenti, utilizzati anche dagli altri partecipanti nell'adunanza, relativi a tali argomenti;
- si è provveduto a fornire adeguata informazione sulle materie poste all'ordine del giorno;



- assiste alla riunione, in quanto invitato, anche il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo Aldo Beltrami;

come risulta da separato verbale, la riunione consiliare come sopra convocata si è aperta alle ore 12.30, ha trattato e deliberato sul primo punto all'ordine del giorno ed è stata interrotta con il consenso di tutti gli intervenuti, per essere riassunta alle ore 13.00 e trattare e deliberare sui residui punti.

Il Presidente, quindi, dichiara l'odierna riunione validamente costituita.

**2) Proposta di assunzione di finanziamenti bancari con prestazione di relative garanzie; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Passando a trattare il secondo argomento all'ordine del giorno, il Presidente comunica che si pone l'opportunità di riorganizzare le varie fonti e forme di finanziamento bancario, di cui la Società attualmente si avvale, allo scopo di razionalizzazione e conseguente massimizzazione dell'efficienza economica, finanziaria, contrattuale e gestionale (di seguito, l'"Operazione di Finanziamento").

In proposito, riferisce che sono in corso trattative con UniCredit S.p.A. (di seguito: "UniCredit") che, insieme ad altri istituti con i quali sono altresì in corso discussioni (di seguito, congiuntamente a UniCredit, le "Banche Finanziatrici"), ha manifestato la sua disponibilità di massima a concedere alla Società, a determinate condizioni, un finanziamento che potrebbe sostituire la maggior parte di quelli attualmente resi disponibili da singole banche (il "Finanziamento").

Invita quindi il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo a riferire in merito alla trattativa condotta ed agli accordi eventualmente già informalmente raggiunti tra le parti.

Il Dott. Beltrami espone i termini e le condizioni che regolerebbero la concessione del Finanziamento, quali emersi allo stato attuale delle negoziazioni con le Banche Finanziatrici, e ciò con l'ausilio di un documento di sintesi, predisposto a titolo provvisorio dalle stesse e fornito in anticipo ai Consiglieri ed ai Sindaci, precisando che le condizioni negoziate sono in linea con quelle di mercato.

In particolare, evidenzia che il Finanziamento, per complessivi 24 milioni di euro, si sostanzierebbe in due linee di credito: (i) una linea di credito denominata "Linea A)", a titolo di "term loan", per un importo massimo in linea capitale pari a 18 milioni di euro, suddivisa in due *tranches*, di cui la prima (la "Linea A1)") di importo massimo pari a 14,5 milioni di euro, da utilizzarsi per l'estinzione pressoché integrale dell'indebitamento finanziario della Società a medio e lungo termine alla data del 31 dicembre 2015 (l'"Indebitamento Finanziario Esistente") e il finanziamento dei costi dell'Operazione di Finanziamento, e la seconda (la "Linea A2)") di importo massimo pari a 3,5 milioni di euro, da destinarsi a parziale copertura delle spese di investimento e



delle correnti esigenze dell'attività aziendale, funzionali al nuovo piano di sviluppo; e (ii) una linea di credito denominata "Linea B)", di importo massimo in linea capitale pari a 6 milioni di euro, titolo di "revolving credit facility", per supportare le esigenze finanziarie derivanti dalla gestione annuale del capitale circolante incrementale delle società del gruppo.

Proseguendo, il Dott. Beltrami espone le condizioni economiche del Finanziamento; in termini di commissioni applicate, specificandone le diverse tipologie, le rispettive misure ed i tempi di pagamento. Quindi, informa che la "Linea A)" sarebbe concessa per cassa e per la durata di 6 anni e sei mesi, comprensivi di un periodo di preammortamento di massimi 18 mesi, mentre la "Linea B)" dovrebbe essere rimborsata in un'unica soluzione, allo scadere del periodo di 6 anni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di Finanziamento (come di seguito definito), con possibilità di rinnovo degli utilizzi a valere sulla stessa e con obbligo per la Società di effettuare un "clean down" (rimborso temporaneo) una volta all'anno, per almeno il 50% dell'importo massimo in linea capitale della Linea B. L'importo relativo alla Linea A1) sarebbe reso disponibile alla Società al momento del closing dell'Operazione di Finanziamento e dovrebbe essere utilizzato da parte della stessa Società, come sopra detto, per rifinanziare, entro e non oltre i successivi 45 giorni, parte dell'Indebitamento Finanziario Esistente; l'importo relativo della Linea A2) sarebbe reso disponibile invece a partire dalla data in cui la Società consegnerà il cd. certificato di conformità relativo all'esercizio 2016 attestante che in tale periodo l'EBITDA è pari o superiore a 2 milioni di euro, e sarebbe utilizzabile fino al termine dell'esercizio 2017 circa.

Il Dott. Beltrami passa quindi ad indicare e commentare i dettagli relativi al corrispettivo del Finanziamento, con riferimento al tasso di interesse applicato - pari all'EURIBOR di durata pari a ciascun periodo di interessi (3 o 6 mesi a seconda del caso) maggiorato di un margine di 450 bps (soggetto ad aggiustamenti in funzione del rapporto IFN/EBITDA) -, al periodo di maturazione degli interessi ed ai termini per il pagamento degli stessi. Quindi, riferisce che, in base alle intese provvisorie raggiunte, mentre come detto la Linea B) dovrebbe essere rimborsata in un'unica soluzione alla relativa data di scadenza (forma la sua natura revolving), per la Linea A) si prevede un rimborso in 10 rate semestrali di massimi 1,3 milioni di euro ciascuna (la prima in scadenza al 31 dicembre 2017), oltre ad una ulteriore rata finale di massimi 5 milioni di euro (in scadenza al 31 dicembre 2022), importi che possono essere ridotti in funzione dell'effettivo integrale o parziale utilizzo della Linea A1) e/o della Linea A2). Il Dott. Beltrami aggiunge che è ammesso il rimborso volontario anticipato della Linea A), a determinate condizioni e riferisce gli eventi, al verificarsi dei quali, sorge invece l'obbligo di rimborso anticipato, integrale o parziale, delle somme erogate.

Inoltre, evidenzia che, in base alle negoziazioni in corso, è previsto che il corretto e tempestivo adempimento, *inter alia*, degli obblighi di pagamento gravanti sulla Società in base all'accordo di

finanziamento, qui trattato (l'“**Accordo di Finanziamento**”) sia garantito delle seguenti garanzie (i) un pegno sulle azioni rappresentative del 97,33% del capitale sociale della Società (e, cinque, anche sulle n. 28.554 azioni di categoria “C” che la Società ha in portafoglio (azioni proprie)); (ii) un pegno sulle azioni di titolarità della Società rappresentative del 100% del capitale sociale della controllata Buccellati France S.à r.l.; (iii) un pegno sulle azioni di titolarità della Società rappresentative del 100% del capitale sociale della controllata Buccellati Inc.; e (iv) un pegno sul marchio aziendale; ciascuno ai termini e alle condizioni che saranno meglio specificati nei relativi documenti costitutivi di garanzia. Si ricorda, inoltre, che nel corso dell'Accordo di Finanziamento potrebbero dover essere costituite in pegno le partecipazioni (dirette o indirette) della Società in società del gruppo Buccellati laddove il fatturato aggregato della Società, di Buccellati Inc. e Buccellati France S.à r.l. e di ogni altra società del gruppo il cui capitale sociale sia di volta in volta soggetto a pegno in favore delle Banche Finanziatrici) rappresenti meno del 70% (settanta per cento) del fatturato complessivo del gruppo stesso (calcolato su base consolidata) (i “**Pegni Controllate**”) (i documenti costitutivi di tutte le garanzie sopra indicate, i “**Documenti di Garanzia**”). Quindi, enumera i principali *covenants*, che corrispondono a quelli usuali per operazioni aventi caratteristiche e/o ammontare analogo, salvo per quanto concerne l'impegno, da assumersi da parte di alcuni azionisti della Società, a dotare la stessa di mezzi propri, per un importo complessivamente non superiore a 10 milioni di euro, tale da ricondurre ad almeno 1,15x il rapporto tra il volume dei flussi di cassa consolidati e l'indebitamento netto a partire dall'esercizio 2017, i cui termini e condizioni saranno puntualmente disciplinati in apposito accordo di capitalizzazione (l'“**Accordo di Capitalizzazione**”).

Espongono quindi anche i termini previsti per i *covenants* finanziari e descrive i casi di recesso, risoluzione e decadenza dal beneficio del termine previsti, nonché gli usuali obblighi informativi.


Il Dott. Beltrami conferma che, come d'uso in operazioni di questo tipo, si prevede l'obbligo per la Società di stipulare contratti di copertura del rischio di variazione del tasso d'interesse sul finanziamento, mediante strumenti derivati, in esecuzione della strategia di *hedging* da concordarsi con le Banche Finanziatrici in apposita lettera (la “**Lettera di Hedging**”).

Da ultimo, porta l'attenzione dei presenti sulle condizioni sospensive previste per la stipulazione dell'Accordo di Finanziamento, tra le quali, in particolare, la consegna del *business plan* alla banca agente, e quelle per l'erogazione del Finanziamento.

Prende la parola il Consigliere Carotenuto che riferisce come l'art.8.12 dello statuto sociale vieti ai soci, tra l'altro, di costituire in pegno o comunque in garanzia, in tutto o in parte, le azioni della Società.

Per procedere alla prestazione della garanzia richiesta in tal senso nel corso delle negoziazioni, si

renderebbe quindi necessario rimuovere tale divieto, mediante eliminazione della clausola statutaria predetta.



omissis

Quindi, il Presidente cede la parola all'Amministratore Delegato, il quale riferisce che, in relazione a quanto riferito dal Dott. Beltrami, si è provveduto a predisporre un documento, recante l'aggiornamento del Piano Industriale già approvato dal Consiglio il giugno dello scorso anno, tenendo conto delle più recenti proiezioni per il 2015 e del budget approvato per il 2016; il documento è stato distribuito a tutti i Consiglieri ed i Sindaci in vista di questa riunione ed è acquisito agli atti sociali.

Passa quindi ad illustrare il contenuto del documento, intitolato "Long Term Plan 2016-2020 Interim - January 2016" (il "Piano"); la prima parte richiama per cenni la prestigiosa storia del Gruppo, attraverso un secolo di successi, quattro generazioni di imprenditori, l'ubicazione dei punti vendita nei luoghi più prestigiosi delle capitali più importanti del mondo, il posizionamento del marchio e l'artigianalità che contraddistingue il prodotto.

Nella seconda parte del Piano, vengono illustrate le strategie e le priorità. L'Amministratore Delegato si sofferma ad elencare e commentare le priorità strategiche in termini di prodotti, collocazione geografica, rete distributiva, margine lordo, produzione, pubblicità e promozione, organizzazione e concessione delle licenze, evidenziando, per ognuna, gli obiettivi programmati.

Passando alla terza parte del documento, l'Amministratore Delegato, dopo avere illustrato i fatti ed i dati principali rilevati e posti a base dell'elaborazione del Piano, passa ad indicare le previsioni del Piano relativamente alle vendite e, quindi ai ricavi, nonché all'EBITDA, per il periodo di riferimento.

Nella quarta ed ultima parte del documento, sono riportate le cifre di dettaglio del Piano, che

L'Amministratore Delegato illustra, soffermandosi a commentare, tra l'altro, le voci del conto economico elaborato per gli esercizi 2014-2020, i volumi delle vendite relativi agli stessi esercizi, suddivisi per aree geografiche, per tipologie di prodotto e per canali di vendita, i costi per locazione degli immobili strumentali, gli investimenti effettuati per i punti di vendita, i costi del personale. Infine, espone e illustra, per ciascuno degli esercizi in questione, gli obiettivi consolidati del Piano, in termini di immobilizzazioni, capitale circolante netto, capitale investito netto, posizione finanziaria netta e patrimonio netto, nonché il *cash flow* previsto nel periodo di riferimento.

Gianluca Brozzetti illustra inoltre nel dettaglio, con l'ausilio di un documento distribuito agli intervenuti, il *cash flow* mensilizzato del Gruppo Buccellati e il calcolo del c.d. *headroom di liquidità* per tutto il 2016 sia nella previsione corrente sia nell'ipotesi di conclusione positiva dell'Operazione di Finanziamento in esame.

Gianluca Brozzetti distribuisce altresì e illustra ai presenti (documento agli atti sociali) un file con indicato l'utilizzo dei flussi di cassa negli esercizi precedenti e sino al termine del mese di febbraio del corrente anno oltre a una stima sino a fine esercizio.

Il Presidente riprende la parola ed apre il dibattito sull'argomento, al quale partecipano tutti gli intervenuti e nel corso del quale il Presidente e l'Amministratore Delegato forniscono tutti gli ulteriori approfondimenti richiesti.

Si apre la discussione, durante la quale si susseguono gli interventi dei presenti.

OMISSIS

OMISSIS

Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

delibera

- a. di trattare e stipulare con le Banche Finanziatrici l'Accordo di Finanziamento, che preveda la concessione alla Società, alle condizioni economiche sopra indicate, di due linee di credito per complessivi euro 24.000.000,00, di cui: la prima, a titolo di "term loan", per un importo capitale massimo di euro 18.000.000,00, per cassa e per la durata di 6 anni e sei mesi da utilizzarsi, in parte, per rifinanziare parte dell'Indebitamento Finanziario Esistente della Società e dei costi correlati all'Operazione di Finanziamento e, in parte, per spese di investimento e per le correnti esigenze dell'attività aziendale; la seconda, a titolo di "revolving credit facility", da utilizzarsi a supporto delle esigenze finanziarie derivanti dalla gestione annuale del capitale circolante incrementale e da rimborsare entro 6 anni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di Finanziamento, nonché di sottoscrivere gli ulteriori atti e contratti previsti dal medesimo Accordo di Finanziamento e connessi ad esso, ivi inclusi l'Accordo di Capitalizzazione, le lettere disciplinanti le commissioni relative al Finanziamento (quali commissioni upfront e commissione di agenzia) (le "Lettere delle Commissioni"), la Lettera di Hedging nonché i contratti finalizzati alla copertura del rischio di oscillazione del tasso d'interessi applicato al Finanziamento (di seguito, congiuntamente ai Documenti di Garanzia, i "Documenti dell'Operazione"), nonché di sottoscrivere tutta l'ulteriore documentazione finanziaria necessaria od opportuna in relazione all'Operazione di Finanziamento, o ad essa comunque relativa, connessa o strumentale;

OMISSIS

Il Presidente - oltre ad evidenziare che il Finanziamento in esame è ovviamente condizionato all'assenso dei soci nel concedere le garanzie richieste dalle Banche Finanziatrici per le quali si è incaricato di informare gli azionisti di minoranza della famiglia Buccellati - chiede se possano sussistere in capo agli azionisti obblighi di versamento di liquidità nei confronti della Società prima del 2018.



OMISSIS

Thierry Andretta chiede quali siano i possibili interventi da attuarsi negli Stati Uniti dato che la partecipata americana è una delle voci di maggior consumo di cassa nel periodo passato e nell'arco di Piano.

Gianluca Brozzetti riscontra la domanda riferendo che: (i) da settembre 2015 è stato cambiato il CEO della partecipata americana (i risultati dell'ultimo trimestre 2015 e i primi due mesi del 2016 evidenziano un miglioramento significativo di oltre +20% rispetto agli stessi periodi dell'anno precedente); (ii) sono in corso trattative per alcune vendite speciali; (iii) le vendite *wholesale* sono in crescita ed è in corso una trattativa con Neiman Marcus per l'apertura di nuovi *shop-in-shops*; (iv) si sta studiando il progetto per concentrare le attività di *back-office*, attualmente nella sede del Bronx, presso il terzo e quarto piano del *building* in Madison; (v) si sta lavorando per completare il cambiamento degli *Store Managers* dei negozi di NY, Bal Harbour, Beverly Hills (già avvenuti) e Chicago (*recruiting* in corso); (vi) si sta lavorando per continuare la riduzione dello *stock slow mover*. Gianluca Brozzetti conclude ritenendo l'esercizio corrente molto significativo per il futuro di Buccellati Inc.. Qualora i risultati a fine anno fossero molto negativi rispetto alle previsioni di Budget e/o Piano verranno eventualmente portati all'attenzione del Consiglio possibili scenari alternativi tra cui la chiusura del negozio di Chicago e ulteriori possibili azioni.

OMISSIS

OMISSIS

- c. di sottoscrivere con le Banche Finanziatrici i Documenti di Garanzia, in virtù dei quali la Società costituirà a favore delle Banche Finanziatrici, a garanzia degli obblighi derivanti dall'Accordo di Finanziamento in capo alla Società, (i) pegno su uno o più marchi registrati di proprietà sociale, (ii) le pegno sulle azioni di propria titolarità rappresentative del 100% del capitale sociale della controllata Buccellati France S.à r.l.; (iii) pegno sulle azioni di propria titolarità rappresentative del 100% del capitale sociale della controllata Buccellati Inc; (iv) pegno sulle n. 28.554 azioni di categoria "C" che la Società ha in portafoglio, in forza dell'autorizzazione assembleare concessa a norma dell'art. 2357-ter del Codice Civile il 16 dicembre 2014, e (v) i Pegni Controllate, , nonché di compiere qualsivoglia attività e sottoscrivere ogni altra documentazione necessaria e/o opportuna ai fini del valido perfezionamento delle suddette garanzie;
- d. di approvare il piano industriale consolidato per gli esercizi 2016-2020, quale riportato nel documento intitolato "Long Term Plan 2016-2020 Interim - January 2016", presentato dall'Amministratore Delegato nell'odierna riunione e consegnarlo alle Banche Finanziatrici, dandosi atto che questa deliberazione supera e sostituisce quella di analogo contenuto, assunta dal Consiglio nella riunione del 16 giugno 2015;
- e. di dare incarico disgiunto e con facoltà di sub-delega anche mediante nomina di procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti (per quanto occorrer possa con l'esplicita autorizzazione ad agire in caso di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 1394 del codice civile e a contrarre con sé stesso ai sensi dell'articolo 1395 del codice civile) al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato ed al Consigliere Marco Carotenuto, di dare completa esecuzione alle deliberazioni di cui sopra sub a), b) c) e d), con ogni più ampio potere al riguardo ompresi quelli di negoziare con le Banche Finanziatrici tutti i termini dell'Accordo di Finanziamento e degli ulteriori Documenti dell'Operazione, portare a conclusione le trattative, stipulare l'Accordo di Finanziamento e gli ulteriori Documenti dell'Operazione, l'assunzione degli impegni indicati nella Lettera d'Impegno e la prestazione delle garanzie pignoratorie di cui ai Documenti di Garanzia, provvedendo ad individuare i marchi e le partecipazioni da costituire in pegno, secondo le condizioni negoziate o altre più vantaggiose per la Società e con tutte le ulteriori clausole che ciascuno di essi riterrà



più opportune, compresa quella compromissoria, nonché stipulare e sottoscrivere qualsiasi atto, documento, accordo previsto nell'ambito dell'Accordo di Finanziamento e degli ulteriori documenti dell'Operazione o ad essi comunque inerente, conseguente, connesso e/o strumentale e porre in essere qualsiasi altro atto o formalità, rendere dichiarazioni, negoziare, definire e sottoscrivere ogni altro atto (anche notarile, ivi inclusa la girata in garanzia delle azioni costituite in pegno e ogni documento necessario al valido perfezionamento delle garanzie reali di cui ai Documenti di Garanzia nonché alla cancellazione delle garanzie che assistono l'Indebitamento Finanziario Esistente), contratto, documento o accordo necessario o utile, inerente, conseguente, connesso e/o strumentale a quanto deliberato ai precedenti punti a), b) c) e d) e nel presente punto 5, con pieno potere di determinarne tutti i termini e le condizioni e con facoltà di apportare ai medesimi tutte le modifiche, integrazioni, variazioni, che si rendessero necessarie od opportune per il buon esito dell'Operazione di Finanziamento, dando adeguata informativa al Consiglio dell'esito delle negoziazioni con le Banche Finanziatrici nonché a tutti gli azionisti della Società delle deliberazioni assunte in data odierna;


- f. di sottoporre all'assemblea degli azionisti la proposta di eliminazione dell'art. 8.12 dello Statuto Sociale e di assumere le deliberazioni eventualmente connesse e, allo scopo, di convocarla, dando incarico disgiunto al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato ed al Consigliere Marco Carotenuto di definire la data, l'orario e il luogo dell'adunanza, tanto in prima che in seconda convocazione, e formulare l'ordine del giorno, e provvedere alle formalità di convocazione con ogni più ampio potere al riguardo.

\*\*\*

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 14.00, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.


IL SEGRETARIO

Emiliano Nitti



IL PRESIDENTE

Andrea Buccellati





N. 2462 di rep.

Certifico io sottoscritta **Carlotta Dorina Stella Marchetti**, notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, che la presente copia fotostatica in cinque mezzi fogli è conforme a quanto riportato alle corrispondenti pagine del Libro Verbali Consiglio di Amministrazione della società per azioni denominata:

**Buccellati Holding Italia S.p.A.,**

con sede legale in Milano, via L. Mancini n. 1, capitale sociale pari a nominali Euro 24.301.676,39 (sottoscritti e versati Euro 22.940.883,69), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00739600153.


Libro esibitomi bollato, numerato e vidimato ai sensi di legge.

Le parti omesse non ne alterano il contenuto.

Milano, lì

21 (ventuno) aprile 2016 (duemilasedici)

*Carlotta Dorina Stella Marchetti*



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
IN CARTA LIBERA PER USO DI LEGGE  
NEL MIO STUDIO, LI - 6 MAG. 2016



*Carloyta Dorina Stella*